SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero della difesa

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

06A11377

TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.», sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 25 novembre 2006 si sono verificate diverse esplosioni nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia, causando la perdita di quattro vite umane;

Considerato che a seguito delle predette esplosioni si è sviluppato un incendio con conseguente danneggiamento di tutte le abitazioni circostanti;

Considerato, inoltre, che a causa del suddetto evento calamitoso una grande quantità di liquido oleoso si è riversata nella rete fognaria e nelle acque del fiume Clitunno con grave rischio di inquinamento delle falde acquifere;

Ritenuto che detto inquinamento pregiudica anche l'assetto ambientale dell'area di altissimo pregio «Fonti del Clitunno»;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dalle esplosioni in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota della regione Umbria del 28 novembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 1° dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato lo stato di emergenza nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, fino al 31 dicembre 2007, in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11303

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici, che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia il giorno 24 novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia in relazione ai gravi eventi sismici del giorno 24 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 30 novembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia in relazione ai gravi eventi sismici del giorno 24 novembre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento del summenzionato contesto emergenziale sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Considerato che appare necessaria una breve proroga per assicurare l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione alle famiglie ancora non rientrate nella propria abitazione (circa il 20% dei nuclei familiari inizialmente costretti all'evacuazione), e per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

avviare gli interventi di ricostruzione e riparazione degli edifici pubblici, di culto e di interesse culturale danneggiati;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad una proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del Commissario delegato del 16 novembre 2006;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 21 novembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa è prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza relativo ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia il giorno 24 novembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11301

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 30 novembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 novembre 2006, nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerato che il programma predisposto dal Commissario delegato per fronteggiare il contesto critico in atto è tuttora in corso anche tenuto conto che i contributi quindicennali necessari per il completamento del predetto programma, ripartiti con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006, non sono ancora confluiti nella disponibilità del Commissario delegato con conseguente necessità di consentire la prosecuzione dell'attività per un ulteriore anno;

Considerato che gli interventi necessari per il rientro nell'ordinario previsti nel programma predisposto dal Commissario delegato sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa è prorogato, fino al 30 novembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11302

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2005, con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 30 novembre 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del presidente della regione Puglia del 29 settembre e del 21 novembre 2006, nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerato che le ulteriori risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi si sono rese disponibili solo a partire dall'agosto del 2006 per effetto della contrazione del mutuo stipulato con la Cassa depositi e prestiti dalla medesima regione ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 2005;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, necessario per terminare le attività di ricognizione e di quantificazione economica dei danni subiti e per la realizzazione degli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato fino al 30 novembre 2007, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11304

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2006.

Proroga degli stati di emergenza dichiarati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria colpite dall'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la provincia di Terni, interessata da un evento sismico il 16 dicembre 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, 15 dicembre 2000, 13 dicembre 2001, 6 dicembre 2002, 13 gennaio 2004, 23 dicembre 2004 e 14 dicembre 2005, concernenti la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dei citati stati di emergenza;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamate sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto quindi, di dover disporre la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria, anche in relazione alla necessità di garantire l'attuale contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente in materia tributaria e previdenziale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota della regione Umbria in data 30 ottobre 2006;

Vista la nota della regione Marche in data 2 novembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11305

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3555).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2005, n. 3457, recante: «Ulteriori interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità»;

Vista la nota del 6 ottobre 2006, con la quale il sindaco di Catania - Commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3457/2005, ha rappresentato l'esigenza che, stante il perdurare della situazione di criticità in atto nel settore del traffico e della mobilità nella città di Catania, venga disposta una proroga dei poteri al fine di assicurare, in regime ordinario, l'attuazione ed il completamento delle opere già programmate per poter gestire, a stralcio, con continuità e regolarità il completamento di tutti i lavori avviati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006 e gli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006;

Vista la nota n. 277 del 24 ottobre 2006 della struttura del Commissario delegato per l'emergenza che ha colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato»;

Vista la nota n. 47757 del 3 novembre 2006, con la quale il presidente della regione Siciliana ha chiesto di apportare alcune modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3511 del 2006, in considerazione del fatto che l'attuale Governo della regione non ha conferito ad alcun assessore la delega alla protezione civile, per cui si rende necessario procedere alla sostituzione del precedente Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Vista la nota n. 7836 del 20 ottobre 2006 del Presidente della regione Campania - Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008», così come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006 e dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 2006;

Vista la nota n. 2006008024 del 22 novembre 2006, con la quale il Prefetto di Torino ha rappresentato la grave situazione determinatasi nel campo nomadi abusivo del comune di Borgaro Torinese in conseguenza di un incendio verificatosi il 16 novembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione civile» così come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005 recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio dei predetti comuni sino al 31 dicembre 2006;

Considerato poi che in ordine alla definizione dei poteri di intervento del Commissario delegato sono state emanate le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, e l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002 e n. 3455 del 5 agosto 2005 e n. 3552 del 17 novembre 2006;

Vista la nota della regione Liguria n. 147801/1439, del 27 ottobre 2006;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare 22930/QdV/DI/III, del 17 novembre 2006;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 con il quale il dott. Corrado Catenacci viene nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 2006, n. 3536 del 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7 e n. 3546 del 12 ottobre 2006, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale, tra l'altro, lo stato d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2005, recante: «Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia», così come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3507 del 5 aprile 2006;

Vista la nota n. 16070 del 26 luglio 2006 presidente della regione Molise - Commissario delegato;

Vista la nota n. 0150734 del 22 novembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006 recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006, dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006, dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3536 del 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, del sopra citato stato d'emergenza;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;

Vista la nota del 14 febbraio 2003 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente, tra l'altro, l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 29 ottobre 2002 ai quali sono stati erogate provvidenze di natura finanziaria;

Tenuto conto che nella predetta elencazione dei comuni beneficiari delle provvidenze di natura finanziaria sono ricompresi anche i comuni di Giarre, Sant'Alfio e Acicatena;

Vista la nota n. 5993 del presidente della regione Siciliana - Commissario delegato in data 8 febbraio 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005 e n. 3552 del 17 novembre 2006 concernenti l'emergenza verificatasi nella frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto (Cosenza);

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Catania è confermato, fino al 30 aprile 2007, nell'incarico di Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile dell'8 agosto 2005, n. 3457, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma urgenza, all'attuazione ed al completamento delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio del medesimo comune.

Art. 2.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «centottanta giorni».

Art. 3.

1. All'art. 1, comma 1, ed all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006 le parole «Assessore alla Presidenza della Giunta regionale Siciliana con delega alla protezione civile» sono sostituite con le parole «Presidente della Regione Siciliana».

2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006, è corrisposto al soggetto attuatore il compenso previsto dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 20 aprile 2006.

Art. 4.

1. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale in servizio presso la struttura del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania proveniente da Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2425 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il Com-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

missario delegato - Presidente della regione Campania, può inserire un'aliquota per spese di gestione, in misura non superiore al 3% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni, in deroga all'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, nei quadri economici degli interventi di competenza, anche se già approvati e finanziati, della stazione appaltante.

Art. 5.

1. Per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. La regione Lombardia è autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le Amministrazioni statali, gli Enti pubblici e i soggetti interessati alla realizzazione del «grande evento» concernente lo svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» che si terrà nel territorio della provincia di Varese, sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie disponibili.

4. Tenuto conto che il Commissario delegato ha rinunciato alla corresponsione del compenso, all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni le parole «cui è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% dell'indennità corrisposta al Commissario delegato» sono soppresse, ed è soppresso altresì il comma 5 del medesimo art. 2.

5. Ai membri della Commissione generale d'indirizzo di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto un compenso da stabilirsi con apposito provvedimento del Commissario delegato.

Art. 6.

1. In relazione alla situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza, nonché di igiene e sanità pubblica determinatasi in conseguenza dell'incendio sviluppatosi il 16 dicembre 2006 nel campo nomadi, presente nel territorio del comune di Borgaro Torinese, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a disporre per l'assegnazione alla regione Piemonte di n. 30 roulottes, nonché l'assegnazione della somma di euro 50.000, da destinare alle esigenze derivanti dalla situazione di criticità in questione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 7.

1. Per il proseguimento delle iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 2003, e successive modificazioni, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione da 70 a 50 delle ore di straordinario da corrispondere alle cinque unità di personale di cui all'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, che sono altresì ridotte a tre unità.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare la depurazione delle acque reflue dei comuni di Cengio, Millesimo, Roccavignale e Cosseria in provincia di Savona, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3455, del 5 agosto 2005 è autorizzato a porre in essere le attività per la realizzazione nel territorio del comune di Cengio di un impianto di depurazione a servizio dei predetti comuni in conformità al piano d'ambito provinciale di organizzazione del Servizio idrico integrato dell'Autorità territoriale ottimale savonese.

2. Ai relativi oneri, quantificati in euro 4.720.000,00 si provvede a carico della contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui al comma 1.

3. Il Commissario delegato per le attività di cui al presente articolo è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012, del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, n. 3251 del 14 novembre 2002.

Art. 9.

1. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006, n. 3546 dopo le parole «di entità pari» sono aggiunte le seguenti «all'ottanta per cento del».

2. Il trattamento di missione previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006, n. 3546 è corrisposto al sub-Commissario ivi nominato, in deroga all'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, anche per i trasferimenti dal luogo di residenza alla sede di servizio.

Art. 10.

1. In ragione della situazione emergenziale in atto nel territorio della regione Molise e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a sospendere per l'anno 2006, gli adempimenti di cui ai commi 2 degli articoli 2 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Con successiva ordinanza di protezione civile, da adottare entro il 31 marzo 2007, saranno disciplinate le nuove modalità ed i termini per la regolazione dei rapporti finanziari tra la regione Molise, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate, i costi aggiuntivi derivanti dal differimento al 2007 dei versamenti previsti dall'ordinanza di protezione civile citata al comma 1, da porre a carico del bilancio della regione Molise, nonché gli eventuali adempimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione dello svolgimento delle attività previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006, concernente lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009» ed in particolare per l'avvio delle relazioni internazionali finalizzate alla realizzazione del predetto «Grande Evento», è istituita un'apposita struttura di missione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un Ministro plenipotenziario del Ministero degli affari esteri da collocarsi in posizione di fuori ruolo presso la struttura commissariale, fino al 31 maggio 2007, a cui conferire il relativo incarico di responsabile della struttura di missione.

3. Al fine di assicurare l'attività di coordinamento della struttura di missione prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006, il Capo del Dipartimento della protezione civile può conferire lo svolgimento di detta attività ad un dirigente di prima fascia dotato di idonea professionalità ed a cui è corrisposto un compenso, da individuarsi con provvedimento del medesimo Capo del Dipartimento, in deroga all'art. 53, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, correlato alle attività da svolgersi nell'ambito della struttura di cui al citato art. 2, comma 4.

4. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo sono equiparati, ai soli fini economici, a quelli conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quale è stata accertata la disponibilità.

Art. 12.

1. Per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alla gestione delle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonché per l'espletamento delle ulteriori attività previste dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania», il personale militare in servizio presso il medesimo Dipartimento vi permane fino al termine degli stati d'emergenza previsti dai predetti decreti, anche in deroga alle disposizioni normative e di carattere amministrativo dei rispettivi ordinamenti.

Art. 13.

1. In conseguenza degli eventi calamitosi che il 29 novembre 2002 hanno colpito il territorio della regione Siciliana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, al fine di consentire la corretta imputazione dei benefici previsti dalle disposizioni emergenziali conseguentemente adottate, come riportate in premessa, i comuni interessati sono i seguenti:

Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant'Alfio e Acicatena.

Art. 14.

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427, dopo la lettera *d)* aggiungere: «*e)* un contributo, fino ad un massimo di 10.000 euro, a favore dei proprietari delle unità abitative andate distrutte a causa degli eventi franosi e che non abbiano usufruito del contributo di cui alla precedente lettera *c)* per i beni mobili di carattere indispensabile definitivamente danneggiati o distrutti al netto delle eventuali polizze assicurative, sulla base delle spese documentate o comunque di autocertificazione ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.».

2. Il contributo di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427 deve intendersi cumulabile, fino ad un massimo di 10.000 euro, per i corrispettivi fatturati in relazione a traslochi o depositi divenuti necessari in conseguenza dello sgombero dell'immobile adibito ad unità abitativa o presso il quale veniva esercitata l'attività lavorativa.

Art. 15.

1. Al fine di proseguire nella definizione di un percorso condiviso tra il comune di Acerra e la struttura del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, è istituito un Comitato paritetico con il compito di:

acquisire le informazioni necessarie allo sviluppo del progetto dell'impianto, con particolare riguardo all'applicazione delle prescrizioni formulate nel parere VIA del 30 dicembre 1999, e successivo aggiornamento del 9 dicembre 2005;

effettuare sopralluoghi in ordine alla realizzazione e alla gestione dell'impianto in conformità alla normativa vigente;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

assicurare la sorveglianza sull'impatto sanitario ed ambientale connesso alla gestione dell'impianto, in particolare per quanto concerne la qualità dell'aria e gli aspetti sanitari correlati.

2. Con successivo provvedimento del Commissario delegato è definita la composizione del predetto Comitato paritetico.

Art. 16.

1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione dello svolgimento delle attività previste dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di due unità di personale appartenenti rispettivamente al personale dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia a cui verrà attribuito il trattamento economico previsto per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, da destinare alla struttura del Commissario delegato medesimo.

2. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quale è stata accertata la disponibilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A11403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2006.

Operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito Testo unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato Testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il Titolo I, capo I, sezione III del citato Testo unico concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Monte Titoli S.p.A., stipulata ai sensi dell'art. 26 del ripetuto Testo unico;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004 n. 43044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il comma 3, dell'art. 2, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3 del Testo unico, nonché del decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni del Tesoro poliennali 15 aprile 2002 - 15 ottobre 2007, codice titolo IT0003271019, cedola 5,00%;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) buoni del Tesoro poliennali 1° maggio 1998 - 1° maggio 2008, codice titolo IT0001224309, cedola 5,00%;

c) buoni del Tesoro poliennali 1° maggio 1998 - 1° maggio 2009, codice titolo IT0001273363, cedola 4,50%;

d) certificati di credito del Tesoro 1° settembre 2001 - 1° settembre 2008, codice titolo IT0003162168;

e) certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002 - 1° luglio 2009, codice titolo IT0003219711;

f) certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 2003 - 1° febbraio 2010, codice titolo IT0003438212.

2. Le suddette operazioni di acquisto vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

1. L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

2. Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 33 del citato Testo unico, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

1. Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

2. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

3. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

1. Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 13 dicembre 2006, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

2. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

3. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», si applicano le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

4. Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

2. Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

3. L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

1. L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

2. Il Dipartimento del Tesoro Direzione II si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

3. Il Dipartimento del Tesoro Direzione II si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

1. Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il 18 dicembre 2006, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.

2. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per sessantaquattro giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del presente decreto, per quarantasette giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *b)*, per quarantasette giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *c)*, per centootto giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *d)*, per centosettanta giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *e)*, per centotrentanove giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *f)* del decreto medesimo.

3. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente per i buoni poliennali del Tesoro, ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

per i certificati di credito del Tesoro rispettivamente, ai capitoli 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

4. Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avrà luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvederà ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.

5. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

6. In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

Art. 8.

1. Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.A. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione.

2. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del Tesoro - Direzione II.

Art. 9.

1. Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.A. comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione II l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

1. Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

2. Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A11416

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2006.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124 concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968), e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto interministeriale 3 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2006 n. 80) concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2005;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attività di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Ritenuto di non dover differenziare l'indennizzo degli ovi-caprini non iscritti ai LL.GG. rispetto a quelli iscritti, considerato l'esiguo numero di questi ultimi;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2006 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 20819 del 20 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 376,79 con decorrenza 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 691,06 con decorrenza 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2006.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in € 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in € 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2006.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in € 77,21 a capo, viene aumentata a euro 77,78 con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in € 92,03 a capo, viene aumentata a euro 92,21 con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 10 ottobre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni e le attività culturali, registro n. 5, foglio n. 185

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2006

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 376.79		Indennità spettante nella misura massima di € 691.06 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	126.15	94.51	231.29	180.33
VITELLONE				
maschio.............................	//	109.02	//	180.07
femmina	249.46	190.13	460.91	360.15
MANZO				
maschio	//	122.57	//	180.07
femmina	345.53	259.11	631.94	495.96
BUE	//	94.37	//	180.07
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni ...	376.79	299.85	691.06	543.22
Di età superiore a 8 anni	313.12	246.08	577.39	451.42
TORO................................	131,71	106,19	217,05	175,39

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2006

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 366,85		Indennità spettante nella misura massima di € 672,30 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	116,72	91,67	213,41	173,33
VITELLONE (BUFALO)				
maschio.............................	//	104,70	//	173,33
femmina	229,44	182,85	424,32	347,16
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	118,22	//	173,33
femmina	317,11	249,98	581,62	477,92
BUE (BUFALO)	//	91,67	//	173,33
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni …	366,85	305,45	672,30	551,60
Di età superiore a 8 anni ……….	304,38	249,86	561,66	458,96
TORO (BUFALO)……………	129,25	104,70	213,41	173,33

06A11267

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 ottobre 2006.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 - Anno 2006.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»,

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni composti al 30 aprile di ciascun anno di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno,

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2005, recante la ripartizione delle unita previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, con il quale e stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319 Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra»;

Visti i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 288 del 2002;

Viste le comunicazioni dei competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 2 maggio 2006 e in data 26 aprile 2006;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che ha conferito un nuovo assetto all'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2006, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e *A-bis* della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è di 563 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 6.080.400.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2006, pari ad euro 15.514.600, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 2002, dopo il 30 aprile 2006 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; *A-bis*; *B)*, numero 1); *C)*; *D)*; ed *E)*, numero 1) della citata tabella *E:*

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo;

c) grandi invalidi che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta nell'anno 2006, senza ottenerlo.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento per gli invalidi indicati nella lettera *c)* del comma 2.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2006, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2006 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. A tal fine, l'Ufficio nazionale per il servizio civile inoltra al citato Ufficio VII l'elenco nominativo aggiornato dei grandi invalidi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, che, hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2006. Sono ammissibili le istanze presentate anche oltre il 31 dicembre 2006, purché sia data dimostrazione di avere avviato entro tale data la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore. Fino al 31 dicembre 2006, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale del servizio civile e al citato Ufficio VII del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 325

ALLEGATO

Modello di domanda volta ad ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII - Via Casilina n. 3 - 00182 ROMA

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n. 288, e legge 7 febbraio 2006, n. 44).

Il/la sottoscritto/a: cognome .... nome .... nato/a il .... a .... (prov. ....) residente a .... (prov. ....) in via/piazza .... n. .... (c.a.p. ....) tel. .... grande invalido/a di Tabella E, lettera .... (iscrizione n. ....) come da allegato mod. 69 o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge n. 288 del 2002 e della legge 7 febbraio 2006, n. 44, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per l'anno 2006.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

☐ di avere usufruito per l'anno 2005 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;

☐ di aver espletato gli adempimenti, prescritti dalla legge suddetta, per ottenere l'assegnazione dell'accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata (dichiarazioni dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e dell'ente titolare del progetto di servizio civile, ovvero copia autenticata della domanda per l'assegnazione dell'accompagnatore e della relativa raccomandata, recante un timbro postale di data antecedente di almeno sessanta giorni a quella della presente domanda);

☐ di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;

☐ di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti allegati.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza

Data e firma ....

AVVERTENZE

In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445.

06A11324

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2006.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Asparago Bianco di Bassano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 8 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 8 marzo 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Asparago Bianco di Bassano», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dell'Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), via Matteotti n. 39 con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione Asparago Bianco di Bassano l'organismo denominato CSQA Certficazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Asparago Bianco di Bassano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore; il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Asparago Bianco di Bassano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 8 marzo 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Asparago Bianco di Bassano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certficazioni Srl comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certficazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Asparago Bianco di Bassano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 8 marzo 2004;

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Asparago Bianco di Bassano» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Asparago Bianco di Bassano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Asparago Bianco di Bassano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.

Art. 8.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11103

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 23 novembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto gli articolo 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Bra»;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 19 dicembre 2006;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Bra DOP, con nota del 2 aprile 2002 ha comunicato di confermare l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11101

DECRETO 28 novembre 2006.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 25 luglio 2005 al Laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico Srl», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 183 dell'8 agosto 2005, con il quale il laboratorio Enoricerche Istituto Enologico S.r.l., ubicato in Brescia, via Vergnano n. 18/B è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 17 settembre 2008 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 31 luglio 2006;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 11 novembre 2006, numero di protocollo 28365/PB/ep che il laboratorio in argomento in data 27 aprile 2006 ha rinunciato all'accreditamento e pertanto è stata disposta la cancellazione dall'elenco dei laboratori accreditati;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 183 dell'8 agosto 2005 con il quale il laboratorio Enoricerche Istituto Enologico S.r.l. ubicato in Brescia, via Vergnano n. 18/B, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11102

DECRETO 30 novembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa delle giudicarie», registrata con Regolamento (CE) n. 2275/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 2275/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. Spressa delle Giudicarie, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Vista la nota protocollo n. 66781 del 22 novembre 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 13 novembre 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, pre-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», secondo le modifiche richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. Spressa delle Giudicarie e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SPRESSA DELLE GIUDICARIE».

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Spressa delle giudicarie» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «Spressa delle giudicarie» è un formaggio magro da tavola, a fermentazione naturale od indotta, con l'aggiunta di starters naturali.

Materia prima utilizzata: latte crudo di vacca, parzialmente scremato per affioramento naturale.

Caratteristiche del prodotto.

Caratteristiche fisiche:

forma: cilindrica, a scalzo basso, leggermente convesso o piano, con facce piane o leggermente ondulate;

dimensioni e peso della forma: diametro da 30 a 35 cm, altezza dello scalzo da 8 a 11 cm; peso da 7 a 10 kg;

crosta: irregolare, elastica, color grigio brunato o ocra scuro;

pasta: semicotta, semidura, compatta ed elastica (caratteristica quest'ultima più accentuata per il prodotto giovane), con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore bianco o paglierino chiaro.

Caratteristiche chimiche del prodotto:

grasso sulla sostanza secca: da un minimo del 33% ad un massimo del 43%;

umidità: da un minimo del 32% ad un massimo del 40% per il prodotto «giovane» e da un minimo del 28% ad un massimo del 38% per il prodotto «stagionato».

Caratteristiche organolettiche del prodotto:

sapore: dolce, nel caso di prodotto giovane, saporito, più o meno accentuato per il prodotto stagionato, con un appena percettibile sapore amarognolo;

odore e aroma: caratteristici dei formaggi di montagna, più decisi e marcati per il prodotto stagionato.

Periodo di produzione: dal 10 settembre fino al 30 giugno.

Stagionatura:

minimo 3 mesi per il prodotto «giovane»;

minimo 6 mesi per il prodotto «stagionato».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Spressa delle giudicarie» e l'area di provenienza e di trasformazione del latte e di trattamento del formaggio, fino al completamento della stagionatura, è costituita dal territorio delle valli Giudicarie, Chiese, Rendena e Ledro.

Tale area coincide con l'intero territorio dei seguenti comuni :

Bersone, Bezzecca, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Concei, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Molina di Ledro, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei porzionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il metodo di produzione del formaggio «Spressa delle Giudicarie» negli ultimi decenni si è modificato di poco, tranne per i mezzi e le attrezzature utilizzate. La legna per produrre il calore viene ancora impiegata in una struttura privata tradizionale, con i vecchi «pentoloni» o «paioli» in rame, appesi ad una trave e con sotto il fuoco a legna, ma nei caseifici più moderni vengono impiegate le più grandi caldaie a doppio fondo in acciaio inossidabile, riscaldate a vapore, con un corredo di moderni ed igienici attrezzi. Per l'affioramento vengono utilizzate le bacinelle in acciaio inox, piccole da 1.5 hl, o grandi, con capienza di 5-10 hl, migliori dal punto di vista igienico-sanitario. Al posto dei vecchi magazzini, freddi in inverno e caldi in estate, vi sono i moderni locali climatizzati, che garantiscono sia l'igiene, sia la migliore e più costante maturazione del formaggio.

Le metodiche operative, gli elementi e i passaggi fondamentali, ognuno dei quali non si discosta dalla tecnologia tradizionale, nel rispetto degli usi leali e costanti, coerentemente con l'esigenza di ottenere un prodotto con le caratteristiche fisico-chimico-organolettiche consolidate e tramandate nel tempo, vengono di seguito elencati e descritti, considerando tutte le fasi della «filiera», compreso il trasporto, il conferimento, lo stoccaggio e la lavorazione del latte, fino al completamento della stagionatura del formaggio.

Provenienza del latte:

il latte deve provenire da bovine di razza Rendena (razza autoctona), Bruna, Grigio Alpina, Frisona e Pezzata rossa, alimentate con fieno di prato stabile in cui le essenze prevalenti sono graminacee. Nel processo di ottenimento del formaggio «Spressa delle Giudicarie» può essere di una o più delle predette razze;

è escluso l'utilizzo del latte prodotto in malga come da tradizione consolidata e quello ottenuto da bovine alimentate con la sola erba o con insilati di qualunque tipo;

è consentita la tecnica del pascolamento sia sui prati di fondovalle, sia sui pascoli dei masi di mezza montagna, purché nell'alimentazione delle bovine venga impiegato anche il fieno e limitatamente al periodo di pre e/o post alpeggio;

la razione alimentare delle bovine può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura non superiore al 50%.

Latte utilizzato:

esclusivamente latte di vacca, di due o tre munte successive, proveniente da allevamenti ubicati all'interno della zona di produzione della «Spressa delle giudicarie».

Raccolta e conferimento del latte al caseificio:

può essere fatta con bidoni, con lattodotti, con autocisterna coibentata (in questo caso viene prima raffreddato alla stalla), una o due volte al giorno;

Trasformazione del latte:

può avvenire solo in strutture casearie dislocate all'interno della zona di produzione della «Spressa delle giudicarie»;

il latte, caldo o raffreddato ad una temperatura di 12-15 ºC, viene stoccato e parzialmente scremato per affioramento, in bacinella o altri contenitori sempre in acciaio inox per l'affioramento naturale;

viene utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per la parte del latte impiegato per la preparazione del latte-innesto naturale;

è consentita l'aggiunta al latte crudo di starters ottenuti dalla selezione di batteri lattici autoctoni, della zona di produzione della «Spressa delle giudicarie»;

il latte viene riscaldato in caldaia con fuoco a legna o con vapore;

non è consentito l'uso di alcun additivo;

l'acidità può essere naturale o indotta con latte-innesto o con gli starters sopra citati;

viene usato caglio di origine bovina;

la coagulazione si ottiene alla temperatura di 35ºC ± 2ºC;

tempo di coagulazione: minimo 20 - massimo 50 minuti primi;

il taglio della cagliata, effettuato con lo spino, arriva alle dimensioni di un chicco di riso;

la semicottura viene fatta alla temperatura di 42ºC ± 2ºC;

durata della semicottura: minimo 20 massimo - 30 minuti primi; durante tale fase la massa viene agitata in continuazione;

durata della sosta della cagliata sotto siero: minimo 35 - massimo 65 minuti primi;

successivamente alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata e la messa in fascèra;

la durata della lavorazione, dall'aggiunta del caglio, all'estrazione della cagliata, può variare da un minimo di 90 ad un massimo di 150 minuti primi, al cambiare delle condizioni tecniche di produzione;

la sosta nel locale o zona di pre-salatura dura almeno 24 ore;

la salatura può essere fatta a secco o in salamoia;

la durata della salatura a secco va da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giorni;

la durata della salatura in salamoia varia da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni; la salamoia può avere una densità variabile da un minimo di 16 ad un massimo di 20 Baumé;

la stagionatura del formaggio viene fatta in appositi locali alla temperatura variabile da un minimo di 10ºC ad un massimo di 20ºC e con un'umidità variabile da un minimo dell'80% ad un massimo del 90%.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione era anticamente ristretta a piccole aree della Val del Chiese e della Val Rendena, ma un po' alla volta si è estesa su tutto il territorio delle Valli Giudicarie e di Ledro, senza mai debordare in altre zone del Trentino o della confinante provincia di Brescia.

Tale zona, individuata come area di produzione della «Spressa delle Giudicarie», presenta delle proprie visibili particolarità, sia per la conformazione montuosa, sia per la sua flora, sia per il clima, che rispecchia i caratteri della regione alpina, con inverni freddi ed asciutti ed estati relativamente fresche e piovose, sia per le tradizioni, gli usi e i costumi, in gran parte provenienti dal vissuto agro-pastorale.

La flora è particolare, anche per la presenza di numerose specie «endemiche» a livello alpino, che crescono sulle rupi, ma anche e soprattutto nei pascoli e prati di montagna, favorite dal clima particolare e dalle abbondanti precipitazioni, talvolta nevose.

Conseguentemente, il formaggio prodotto partendo dal latte della zona geografica delimitata, con usi leali e costanti, tramandati nel tempo, presenta quelle caratteristiche organolettiche particolari, che si esprimono con sapori, aromi e gusti ben definiti. La «Spressa delle Giudicarie» viene associata, nel ricordo, ad un modo di produrre casereccio e tradizionale, che trovava fino a tempo fa la sua ragione d'essere nella economia locale e nelle abitudini alimentari tipiche della gente giudicariese fin dai tempi più remoti.

La sua produzione, il suo importante ruolo alimentare, ma anche il suo contributo all'economia locale sono stati utili per la permanenza in zona di larghi strati di popolazione, contribuendo ad evitare il fenomeno dello spopolamento dei paesi di montagna.

Il clima, la flora, le caratteristiche montane del territorio e delle aziende zootecniche a conduzione familiare, la peculiare qualità del latte destinato a tale produzione casearia, assieme alle descritte metodiche di raccolta, lavorazione, trasformazione del latte e stagionatura del prodotto, sono le condizioni che impongono il mantenimento di un forte legame con il territorio sotteso alla produzione del formaggio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il legame con l'ambiente della zona delimitata trova ulteriore conferma attraverso specifici adempimenti ai quali si sottopongono obbligatoriamente i vari soggetti della filiera produttiva, come di seguito descritto.

Presso l'Organismo di controllo è tenuto un apposito elenco-registro degli allevatori il cui latte viene destinato alla produzione della «Spressa delle Giudicarie», mentre in un apposito altro elenco-registro sono inseriti i produttori, gli stagionatori ed i porzionatori dello stesso formaggio.

L'Organismo di controllo infine predispone gli appositi registri che devono compilare giornalmente i produttori, gli stagionatori, i porzionatori ed i confezionatori della «Spressa delle Giudicarie».

Tali procedure sono indispensabili anche per garantire la rintracciabilità del latte e del formaggio al momento dell'immissione al consumo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un'autorità pubblica designata o da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Tutte le forme di formaggio «Spressa delle Giudicarie», al momento della produzione, verranno inserite in apposite «fascère marchianti» che imprimeranno una o più volte sullo scalzo la dicitura D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» che dovrà presentare dimensioni maggiori di qualunque altra eventuale scritta riportata sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indicherà il numero o codice di riferimento del Caseificio e il lotto di produzione. Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all'emissione al consumo le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura D.O.P. «Spressa delle Giudicarie», il numero o codice di riferimento del Caseificio produttore, il lotto di produzione e l'eventuale indicazione della tipologia «giovane» ovvero «stagionato». Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

06A11306

DECRETO 30 novembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela di Valtellina», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela mele di Valtellina, con sede in Tovo di S. Agata (Sondrio), via Roma n. 54, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Mela di Valtellina», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66835 del 24 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio tutela mele di Valtellina, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Mela di Valtellina», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio tutela mele di Valtellina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Mela di Valtellina», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66835 del 24 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Mela di Valtellina.

Art. 2.

La denominazione «Mela di Valtellina», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Mela di Valtellina», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«MELA DI VALTELLINA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 Le varietà.

L'Indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3 costituiti dalle seguenti varietà e loro cloni:

a) Red Delicious;

b) Golden Delicious;

c) Gala.

2.2 Caratteristiche del prodotto.

La «Mela di Valtellina» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco, puliti ed in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti delle categorie di qualità Extra e I, dalle Norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli e agrumari definite sulla base della normativa Comunitaria vigente.

Inoltre devono possedere le seguenti caratteristiche:

Gruppo Red Delicious:

Epicarpo: spesso, poco ceroso, di colore rosso intenso brillante, con estensione del sovraccolore superiore all'80% della superficie, liscio, esente da rugginosità ed untuosità, resistente alle manipolazioni.

Forma: tronco-conica oblunga, con i caratteristici cinque lobi e profilo equatoriale pentagonale.

Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: superiore a 10º brix.

Polpa: bianco-crema, fine, fondente, succosa, molto aromatica, poco acidula.

Gruppo Golden Delicious:

Epicarpo: poco ceroso, di colore giallo intenso a maturazione, talora con sfaccettatura rosa nella parte esposta al sole, a volte soggetto a rugginosità, sensibile alle manipolazioni.

Forma: sferoidale o tronco-conica oblunga, leggermente costoluta in sezione trasversale.

Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: superiore a 11.5º brix.

Polpa: giallina, fine e soda, compatta, croccante e succosa, gradevolmente aromatica, di eccellenti qualità gustative.

Gruppo Gala:

Epicarpo: rosso brillante, con estensione del sovraccolore rosso, minimo sul 30% della superficie per la Gala standard e sul 65% nei cloni migliorativi.

Forma: tronco-conica breve, con i cinque lobi apicali abbastanza pronunciati.

Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: superiore a 11º brix.

Polpa: bianca, croccante, molto succosa, dolce e poco acidula.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di condizionamento della «Mela di Valtellina» comprende i seguenti comuni della provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Menarola, Mese, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori nonché attraverso una dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Il sistema di produzione.

Le forme di allevamento impiegate sono: spindelbush, palmetta, vaso tradizionale, a V e a doppia V.

Per favorire coltivazioni rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo, si utilizzano tecniche di produzione a basso impatto ambientale, come la produzione integrata e la produzione biologica.

5.2 Densità d'impianto.

I terreni su cui si coltiva la «Mela di Valtellina» sono situati nelle vallate che si estendono ad un'altitudine compresa tra i 200 ed i 900 m s.l.m..

La densità d'impianto e le forme d'allevamento sono finalizzate a massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, al fine di ottenere un'ottimale colorazione dei frutti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'ampiezza degli interfilari non è in ogni caso inferiore ai 3 m, con disposizione su fila unica o doppia, mentre la distanza degli alberi sulla fila non è inferiore a 0,5 m. La densità massima non deve comunque superare i 4000 alberi/ettaro.

5.3 Fertilizzazione e gestione del terreno.

La fertilizzazione è effettuata attraverso interventi localizzati, al massimo due volte l'anno, seguendo i criteri dell'agricoltura ecocompatibile. È consentita la pratica della fertilizzazione fogliare e della calcitazione, quest'ultima utilizzata come correttivo dei terreni acidi.

È ammessa la pratica dell'inerbimento controllato dell'interfilare, che garantisce il corretto mantenimento della sostanza organica nel terreno.

5.4 Controllo della produzione.

Per creare condizioni favorevoli alla qualità dei frutti sono applicati interventi di potatura in primavera-estate sul verde ed in inverno sul secco, che garantiscano il corretto equilibrio vegeto-produttivo della pianta e l'ottimale esposizione dei frutti.

Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione del carico produttivo presente, al fine di mantenere sulla pianta la quantità ottimale per ciascuna varietà.

La produzione di mele non deve essere comunque superiore, per ogni singola varietà, alle seguenti quantità:

Red Delicious: 65 Tonn./ha;

Golden Delicious: 68 Tonn./ha;

Gala: 65 Tonn./ha.

5.5 Irrigazione.

L'irrigazione deve essere effettuata con i sistemi tradizionali «a scorrimento» oppure con tecniche più recenti, quali l'aspersione soprachioma o l'irrigazione localizzata.

La frequenza e gli apporti degli adacquamenti devono essere finalizzati a ripristinare il bilancio idrico del terreno, restituendo l'acqua persa per evapotraspirazione della coltura o per infiltrazione profonda.

In ogni caso, ai fini di massimizzare la qualità della polpa e la serbevolezza della «Mela di Valtellina», ogni pratica irrigua deve essere sospesa otto giorni prima della raccolta.

5.6 Raccolta.

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la maturazione ottimale stabilita con i criteri di cui all'art. 2 del presente disciplinare; i frutti delle varietà di cui all'art. 2 devono inoltre avere un valore di durezza della polpa non inferiore a 5 Kg/cm^2.

Per ottenere la qualità e la conservabilità ottimale delle diverse varietà, la raccolta è eseguita mediante un accurato stacco manuale delle mele e secondo il seguente calendario:

Red Delicious: seconda decade di settembre-seconda decade di ottobre;

Golden Delicious: seconda decade di settembre-fine ottobre;

Gala: seconda decade di agosto-seconda decade di settembre.

5.7 Conservazione.

La conservazione della «Mela di Valtellina» avviene attraverso la tecnica della refrigerazione normale (AC), low oxigen (LO), ultra low oxigen (ULO).

In particolare:

la temperatura delle celle destinate alla conservazione delle mele è compresa, secondo le varietà, tra 0,2 °C e 2 °C;

il contenuto di O_2 tra 1% e 3%;

il contenuto di CO_2 tra 1,2% e 3%;

l'umidità relativa tra 90% e 98%.

La conservazione della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona di produzione delimitata per garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Il periodo di conservazione della «Mela di Valtellina» non deve essere superiore a quanto sotto indicato per singola varietà:

Red Delicious dalla raccolta a fine luglio dell'anno successivo;

Golden Delicious dalla raccolta a fine agosto dell'anno successivo;

Gala dalla raccolta a fine aprile dell'anno successivo.

5.8 Condizionamento.

Il condizionamento della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona di produzione delimitata, per garantire la tracciabilità ed il controllo; gli imballaggi o le confezioni debbono consentire la chiara identificazione del prodotto.

La «Mela di Valtellina» viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni in cartone, legno o materiale plastico:

Bins alveolari;

Plateaux in cartone;

Cartone telescopico (traypak);

Cassetta in legno;

Cassetta riutilizzabile in materiale plastico;

Confezioni sigillate con più frutti (vassoi, cartoni e sacchetti).

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La reputazione della «Mela di Valtellina» risale al secondo dopoguerra quando la melicoltura conobbe un notevole impulso tanto da modificare fortemente il sistema agricolo e il paesaggio agrario locale. L'impegno di alcuni pionieri contagiò di entusiasmo anche altri agricoltori convincendoli a puntare decisamente sulla melicoltura specializzata. Sono sorte così cooperative di agricoltori che con la collaborazione scientifica di istituti universitari specializzati nella melicoltura concorsero alla definizione del «sistema melo» in Valtellina contribuendo a consolidare la fisionomia della moderna frutticoltura valtellinese, anche attraverso molteplici campagne di comunicazione realizzate nel corso degli anni. Oggi la «Mela di Valtellina» è considerata un prodotto al top della qualità ed è per questo inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati, posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore.

Nei secoli scorsi, nei giardini e tra i filari della vite trovavano posto alberi di melo e di altri frutti, la cui produzione era destinata in massima parte all'autoconsumo e in piccola parte alla commercializzazione nei mercati cittadini e nelle grandi fiere.

Negli anni '20 si ebbe un primo approccio produttivistico verso la melicoltura, che da quel momento non è più una coltivazione sporadica e destinata al consumo familiare, ma acquista un suo specifico interesse come coltura da commercializzare.

La produzione di mele è andata aumentando negli anni, fino a raggiungere le attuali 35.000 tonnellate di produzione annua, che corrispondono all'1,5% della produzione melicola nazionale.

La superficie interessata da questa coltura è di circa 1.000 ha e la produzione è rappresentata perlopiù da varietà a maturazione autunno-invernale con attitudine alla lunga conservazione.

Con queste cifre e queste peculiarità la melicoltura rappresenta la migliore espressione dell'arboricoltura da frutto della regione Lombardia, non solo per il settore in sé, ma per l'indotto che riesce ad originare e per il ruolo di stimolo che copre nell'economia della vallata; basti pensare a questo proposito a tutte le attività connesse, quali la meccanizzazione, l'impiantistica per l'irrigazione, i fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del packaging, il sistema dei trasporti, etc.

L'areale di produzione della «Mela di Valtellina» risulta di particolare vocazionalità per conferire alti contenuti qualitativi alla mela.

La Valtellina è infatti orientata Est-Ovest ed a Nord è protetta dalle Alpi Retiche. Il clima di cui gode la vallata è dunque molto mite. Questa esposizione è favorevole alla coltivazione della mela, che si concentra soprattutto sul versante esposto a Sud. La pendenza media è dello 0,5%, mentre i conoidi hanno pendenze medie del 10-15% con punte che arrivano anche al 30%.

La zona di coltivazione ha un'altimetria che parte dai 200 metri e giunge fino a 900 metri sul livello del mare; i frutteti godono di una buona illuminazione e ventilazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il clima è mite: la minima assoluta degli ultimi anni è stata di - 9 C (registrata in gennaio) mentre la massima è stata di 31,5 °C (registrata in agosto).

La piovosità ha una media annua che si attesta intorno ai 1000 mm.

La ventilazione è particolare, infatti risente del fenomeno del Föhen, un vento caldo e secco che causa impennate della temperatura e cali dell'umidità dell'aria. A livello climatico sono infine importanti le brezze (di monte e di valle), fenomeni legati al diverso riscaldamento dei versanti.

La morfologia pedologica attuale della vallata è il risultato di una serie di trasformazioni che hanno portato alla formazione della piana alluvionale dell'Adda: i depositi alluvionali predominano sulle altre tipologie; si tratta di sedimenti recenti.

I frutteti sono ubicati soprattutto sui conoidi di origine alluvionale, caratterizzati da un'elevata presenza di scheletro grossolano, permeabili, dove il ristagno idrico è praticamente assente e la reazione del terreno è subacida o acida.

Il territorio valtellinese è dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensità e qualità della radiazione luminosa, dell'alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti e dell'escursione termica giornaliera.

L'insieme dei fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualità della mela: questi peculiari fattori, insieme alla secolare attività dell'uomo, alle sue capacità culturali e alla messa a punto di pratiche di salvaguardia dell'ambiente e della tradizione socio-produttiva, (ivi compresi il mantenimento delle tecniche di coltivazione della mela nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne), contribuiscono a conferire alla «Mela di Valtellina» caratteristiche uniche, riconosciute sia dalla letteratura tecnico-scientifica specifica sia dalla valorizzazione commerciale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sarà effettuato da una struttura conforme alle disposizioni degli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio.

Art. 8.

Etichettatura

La dicitura «Mela di Valtellina» Indicazione geografica protetta o il suo acronimo IGP, deve essere apposta in modo chiaro e perfettamente leggibile, con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente, sulle confezioni sigillate o sui singoli frutti.

Laddove sia presente la bollinatura dei singoli frutti essa non può interessare meno del 70% dei frutti presenti in confezione.

Qualora non sia presente la bollinatura dei singoli frutti dovranno essere utilizzate confezioni chiuse e sigillate.

È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Il logo è rappresentato dalla dicitura «Mela di Valtellina» Indicazione geografica protetta. Gli indici colorimetrici sono i seguenti: Rosso (pantone red 032), Verde (pantone 355) e Nero (100%). Il carattere da utilizzare è il Futura Bold.

Mela di Valtellina
Indicazione Geografica Protetta

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la IGP «Mela di Valtellina», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n. 510/06.

06A11307

DECRETO 30 novembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia dell'Etna», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori Ciliegia dell'Etna, con sede in Giarre (Catania), via Emilia 21 intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Ciliegia dell'Etna», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66794 del 22 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista l'istanza con la quale l'Associazione produttori Ciliegia dell'Etna, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Ciliegia dell'Etna», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione produttori Ciliegia dell'Etna, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Ciliegia dell'Etna», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66794 del 22 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Ciliegia dell'Etna».

Art. 2.

La denominazione «Ciliegia dell'Etna» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Ciliegia dell'Etna», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«CILIEGIA DELL'ETNA» DOP

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta «Ciliegia dell'Etna» è riservata ai frutti di ciliegio che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CE) 510/2006 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto.

2.1. La specie e le cultivar.

La DOP «Ciliegia dell'Etna» è attribuita ai frutti del ciliegio dolce *Prunus avium L.* famiglia delle rosaceae. La coltivazione del ciliegio, nell'area considerata, fa riferimento ad una piattaforma varietale composta dalle seguenti tipologie locali o ecotipi: la Mastrantonio, la Raffiuna, il gruppo Napoleona (precoce-verifica-forestiera) e la Maiolina.

2.2. Caratteristiche del prodotto.

I frutti allo stato fresco, destinati al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

la drupa globosa leggermente cordiforme con polpa tenera o soda, di gusto sia dolce che asprigno, che racchiude un nocciolo;

i frutti devono esseri interi, di aspetto fresco e sano, asciutti, puliti, privi di sostanze estranee visibili e privi di odori estranei. Inoltre:

la colorazione dei frutti deve essere di colore rosso, rosso scuro, tipica delle cultivar del territorio;

i frutti vanno raccolti con il peduncolo;

per quanto riguarda l'indice rifrattometrico i valori oscillano tra i 12 e i 21 gradi Brix.

Può ottenere il riconoscimento D.O.P. solo la «Ciliegia dell'Etna» corrispondente alle categorie commerciali «Extra» e «I».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Ciliegia dell'Etna», comprende, in provincia di Catania, in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Randazzo, Milo, Zafferana Etnea, S. Venerina, Sant'Alfio, Trecastagni, Pedara, Viagrande, Nicolosi, Ragalna, Adrano, Biancavilla, S. Maria di Licodia, Belpasso, Aci S. Antonio, Acireale.

La zona si estende fino ai 1.600 metri s.l.m sui versanti nord-orientale e sud-ovest dell'Etna. Partendo da Giarre, Riposto, lungo la strada ferrata, fino a Mascali, essa comprende Ficarella, Gona, Fiumefreddo di Sicilia; da Ponte Boria fino a Randazzo, lungo la strada SS n. 120, comprende Quartiere Notara, Piedimonte, Casa Reganati, Terremorte, C.da Alboretto, C.da Vaccarile, Linguaglossa, Catena, Rovitello, Solicchiata, C.da Marchesa, Passopisciaro, Montelaguardia; prosegue, da qui, lungo la strada per C.da Piano fino a Cisternazze, lungo la linea di delimitazione del Parco dell'Etna e comunque fino a quota 1.600 s.l.m. Segue tale delimitazione fino al «Leccio secolare» e prosegue fino a quota 1.600 s.l.m. Attraversa C.da «Cassone», C.da Tarderia, costeggia colate recenti fino ad intersecare la Nicolosi-Etna, a Nord di Monte Manfrè. Da qui segue quota 1.600 s.l.m. fino a raggiungere il vivaio Forestale, C.da Milia, Casa Gemmellaro, la base di Monte Intraleo, Casa Fisichella, il limite del Parco dell'Etna, la strada per «Prato Fiorito» e quindi il limite inferiore del Parco dell'Etna fino al Castello Spitaleri in C.da Solecchiata di Adrano. Da qui coincide con il limite più estremo del Parco dell'Etna, costeggia a nord i centri abitati di Ragalna e Nicolosi, prosegue lungo la strada intercomunale Nicolosi-Pedara-Trecastagni-Viagrande-Aci S. Antonio, tenendosi a monte dei centri abitati, fino ad intersecare la strada ferrata che porta a Giarre e Riposto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5. 1. Sistemi di conduzione degli impianti.

I sistemi di conduzione degli impianti della D.O.P. «Ciliegia dell'Etna» sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di ciliegio, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con uno dei seguenti metodi:

convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della Regione Siciliana;

integrata, ottenuta nel rispetto delle» Norme Tecniche» previste dal disciplinare della Regione Siciliana in applicazione del Reg. (CE) 1257/99;

biologica, secondo il Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

5. 2. Preparazione dei terreni-reimpianto.

Nei nuovi impianti, la preparazione dei terreni deve prevedere: analisi chimico-fisiche del terreno, secondo metodi ufficiali, allo scopo di realizzare eventuali impianti di drenaggio e qualità/quantità delle concimazioni di fondo con la distribuzione di 20/30 tonnellate di sostanza organica ad ettaro, lo scasso e quindi l'interramento della sostanza organica, ed altre azioni correttive, il livellamento delle superfici per facilitare il deflusso delle acque, la concimazione minerale d'impianto con 1,5/2,0 tonnellate di concimi fosfatici e 0,5/1,0 di tonnellate di concimi potassici ad ettaro.

5.3. Impianti.

Gli impianti del tipo tradizionale caratterizzati da esemplari di grandi dimensioni con produzioni elevate, possono coesistere in consociazione all'agrumeto nella fascia pianeggiante collinare, al frutteto o vigneto nella fascia montana. Nell'impianto è ammesso esclusivamente l'uso di astoni (certificati) di ciliegio selvatico *Prunus avium* o di altri soggetti del genere *Prunus,* anche ibridi. I portinnesti utilizzati in funzione del tipo di terreno (condizioni di umidità, profondità e tessitura) e di coltivazione (forme di allevamento e sistemi di potatura) sono il «franco» (*Prunus avium L.*) e suoi derivati, per le eccezionali doti di adattamento a terreni poveri, ricchi di scheletro e sciolti con scarsa disponibilità idrica e per la loro resistenza alle malattie fungine. Sono ammesse tutte le forme di allevamento sia in volume che in parete. Per le forme in volume, specie per i nuovi impianti, la chioma potrà assumere, con operazioni di potatura, una forma a vaso basso su tre o quattro branche principali; per le forme in parete si può fare riferimento alla spalliera o alla ipsilon. Adottando queste forme di allevamento a ridotto sviluppo, sarà possibile utilizzare mezzi di difesa fisica (coperture fisse o mobili quali reti o films plastici).

5.4. Innesti.

Gli innesti a «marza» (a scheggia, a triangolo, a spacco) vanno fatti in ogni caso a gemma dormiente, ossia dal 15 agosto al 15 settembre, mentre l'innesto a corona e gli innesti a gemma vanno fatti in primavera. L'utilizzo dei portinnesti certificati è associato a quello di marze di pari categoria (certificate).

5.5. Densità d'impianto.

La densità di piantagione massima ammessa è di 800 piante per ettaro. Nei nuovi impianti, i sesti non dovranno essere inferiori alle seguenti ampiezze minime: metri 3,50/5,00 sul filare e metri 4,50/7,00 tra i filari. La densità d'impianto deve garantire le operazioni colturali (lavorazione-potatura-raccolta) con l'ausilio di macchine e la loro movimentazione.

5.6. Conduzione del terreno.

Viene adottata la tecnica di aridocoltura con lavorazioni a 20-30 cm di profondità, in primavera. Le concimazioni devono tenere conto di quanto previsto dalla «Buona Pratica Agricola» della Regione Siciliana. Le pratiche di fertilizzazione, in relazione al regime pluviometrico dell'area, dovranno essere effettuate a fine inverno ed assicurare il rapporto 2:1:1 dei macroelementi nelle fasi vegetative e 1:1:2 nelle fasi di produzione, facendo ricorso alle numerose formulazioni disponibili nella conduzione convenzionale. Le quantità massime di macroelementi nutritivi ammessi ad ettaro saranno: kg 110 di azoto, kg 80 di fosforo e potassio. Adottando il «Metodo di Coltivazione Biologico», l'impiego periodico di sostanza organica, il ricorso alla pratica del sovescio e l'uso di cover crops, sono raccomandati.

5.7. Irrigazione.

In considerazione della lunga stagione vegetativa in periodo asciutto, risulta diffuso il ricorso ad impianti irrigui localizzati che consentono irrigazioni di soccorso e fertirrigazione. È sempre richiesto, dopo il trapianto, per 1-2 stagioni, l'uso dell'irrigazione di soccorso.

5.8. Difesa fitosanitaria.

La difesa fitosanitaria dovrà salvaguardare e tutelare la salute umana, l'agro-sistema ed in particolare il patrimonio apistico locale, facendo riferimento alle «Norme Tecniche» previste dalla Regione Siciliana. Inoltre vengono adottate le seguenti pratiche agronomiche: la potatura di arieggiamento delle chiome, l'eliminazione delle eventuali produzioni non raccolte, la corretta gestione del terreno in primavera e il controllo del deflusso delle acque in eccesso.

5.9. Raccolta del prodotto.

La raccolta della «Ciliegia dell'Etna» D.O.P., seguendo la naturale maturazione del frutto, deve essere effettuata a mano (con il peduncolo per evitare infezioni e marciumi), disponendo il prodotto direttamente in contenitori adatti, con pareti rigide di dimensioni adeguate per evitare danni da costipamento, dopo essere state sottoposte ad una prima selezione per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente. Fino al momento della commercializzazione i frutti dovranno essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare perdite di qualità e conservabilità. Qualora non sia effettuata la commercializzazione nell'arco delle 24 ore i frutti dovranno essere sottoposti a raffreddamento, utilizzando la tecnica della frigo-conservazione ed in generale a tutti gli accorgimenti atti a rallentare il metabolismo respiratorio dei frutti.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'esposizione a est sud sudovest, l'elevato grado d'insolazione, i terreni sabbiosi a reazione sub-acida di origine vulcanica recuperati dall'industriosa popolazione che con paziente lavoro di scasso, di sistemazione di muri e terrazzi, con la captazione di acque sotterranee, ha saputo rendere produttive estese superfici di lave aspre e brulle, i venti dominanti e l'umidità, conferiscono al frutto antropizzato in tale area, particolari caratteristiche di qualità, precocità, forma, colore intenso tipico del territorio, sapore croccante e deciso, difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione. Le singolarità pedoclimatiche ed antropiche del territorio agricolo etneo, che si estende dal mare Ionio fino ad altitudini di 1.600 metri s.l.m, caratterizzano fortemente la qualità della «Ciliegia dell'Etna», conferendogli parametri esclusivi. La zona delimitata è caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine vulcanica: nella fascia montana si hanno suoli che presentano profilo poco profondo, elevata rocciosità superficiale, tessitura sabbiosa e ricca di scheletro, mentre dalla fascia collinare e litoranea sono presenti profili più evoluti, profondi, con

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tessitura franco-sabbiosa, suscettibili di irrigazione. I casi di gelate sono rari e da ricondurre a fenomeni di inversione termica, meno evidenti nelle aree più ventilate di collina. I valori assoluti delle massime hanno raggiunto punte di 44,3 ºC a luglio e mediamente si hanno valori di 39-40 ºC (Zafferana Etnea 44 ºC - Linguaglossa 34 ºC - Nicolosi 36 ºC). I valori annui delle precipitazioni raggiungono i massimi della provincia e della stessa Sicilia; esse aumentano con il crescere della quota, passando dai 685 mm di Catania e 798 mm di Acireale, fino ai più alti valori di Nicolosi (1036 mm), Linguaglossa (1071 mm) e Zafferana Etnea (1192 mm). Condizioni intermedie si riscontrano nelle stazioni di Piedimonte Etneo e Viagrande. Attorno alla coltivazione della «Ciliegia dell'Etna» si è stratificato un retroscena culturale ed un importante indotto economico fatto di mestieri, tradizioni e usi ripetuti nei secoli dai coltivatori ortofrutticoli, che ancora si tramandano nel lessico dialettale il nome di «cirasa» o «ciriegia», la preparazione dei terreni (terre scatinate), le tecniche di coltivazione, l'innesto a sgroppo o a pezza e la tecnica di raccolta con le scale a trenta pioli e con i panari ecc. La qualità del prodotto è confermata dal successo della tradizionale sagra. Oltre all'ambiente naturale, il fattore uomo, con la sua secolare tradizione, la fatica a trasformare le «sciare» (dall'arabo terra bruciata) in terreni fertili, ha contribuito in maniera determinante a caratterizzare il forte legame tra la «Ciliegia dell'Etna» ed il territorio etneo. Come riportato dai diversi autori del tempo, la coltivazione del ciliegio, da parte della popolazione rurale, era ben radicata. La tradizionale esperienza, con le sue capacità culturali acquisite di generazione in generazione, con continua ricerca e messa in atto di specifiche tecniche colturali, ha determinato le condizioni affinché la coltivazione si consolidasse nel tempo, fino a costituire un patrimonio storico-tradizionale e culturale del territorio.

Art. 7.

Controlli

La «Ciliegia dell'Etna» D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllata da un organismo autorizzato, in conformità agli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

8. 1. Confezionamento.

La D.O,P. «Ciliegia dell'Etna» deve essere commercializzata allo stato fresco in imballaggi nuovi, puliti ed asciutti, di materiale conforme alle norme in vigore per gli imballaggi, con una capacità massima di 10 kg di prodotto. Il contenuto dell'imballaggio deve essere costituito esclusivamente da ciliegie di uguale varietà e qualità. La grandezza dei frutti deve essere omogenea con colorazione e maturazione uniformi.

8. 2. Etichettatura.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Ciascuna confezione deve essere avvolta da un film plastico, e chiusa mediante un apposto sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo. All'esterno di ogni imballaggio devono essere riportate oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità alle prescrizioni del Reg. CE 1726/98 e successive modifiche ed integrazioni), le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge: il nome, la ragione sociale e l'indirizzo del confezionatore, la categoria commerciale di appartenenza secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine, la data di confezionamento. Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

8.3 Logo.

Il logo della denominazione è di forma rettangolare di dimensioni 100 mm × 38 mm. In alto è riportata la dicitura «Denominazione d'Origine Protetta», al centro l'acronimo DOP ed in basso la denominazione «Ciliegia dell'Etna». Sul lato sinistro è riportato il simbolo grafico comunitario della DOP. Sul lato destro sono raffigurate 2 ciliegie di dimensioni diverse sovrapposte alla raffigurazione della Regione Siciliana.

Carattere utilizzato Times New Roman-Commercial Script.

Pantone: Blu reflex; Yellow 109-483U 141 C; Green 353 U; Red 032 C; Violet 326.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Ciliegia dell'Etna» D.O.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Denominazione d'Origine Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

gli utilizzatori del prodotto a Denominazione d'Origine Protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'Origine Protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/06.

06A11308

DECRETO 30 novembre 2006.

Istituzione del «distretto intercompartimentale» per la pesca dei molluschi bivalvi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la richiesta del Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi - CO.GE.MO. Napoli, l'unico cui è stata affidata la gestione ditale risorsa nella regione Campania;

Vista la nota della regione Campania n. 3001/SP in data 12 settembre 2006;

Considerata la disponibilità della risorsa molluschi bivalvi nelle acque di pertinenza del Compartimento marittimo di Salerno nei cui registri non risultano iscritte unità con draga idraulica e rastrello da natante, abilitate alla cattura di tali specie;

Considerato che, nel recente passato, un numero ridotto di unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, iscritte nel Compartimento marittimo di Napoli sono state autorizzate ad esercitare il prelievo di cannolicchi nelle acque di pertinenza del compartimento marittimo di Salerno;

Considerata l'opportunità di estendere l'operatività a tutte le unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica e/o rastrello da natante, iscritte nei compartimenti marittimi della Campania;

Tenuto conto che in merito alla suddetta estensione è stato acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, espresso all'unanimità nella seduta del 24 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di consentire anche nel compartimento marittimo di Salerno la pesca dei molluschi bivalvi con l'attrezzo denominato «draga idraulica e/o rastrello da natante», è istituito nella regione Campania il «distretto intrercompartimentale» di settore.

2. Le unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con l'attrezzo denominato «draga idraulica» e/o «rastrello da natante», iscritte nei pertinenti registri tenuti dagli Uffici marittimi dei compartimenti marittimi di Napoli, Torre del Greco e Castellammare di Stabia possono esercitare l'attività anche nelle acque di pertinenza del compartimento marittimo di Salerno.

3. Le autorizzazioni alla operatività delle unità di cui al punto 2 sono rilasciate, previa istanza degli interessati, dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in relazione alla disponibilità della risorsa nel compartimento marittimo di Salerno.

4. Al fine di disporre di ogni utile elemento sulla consistenza della risorsa «molluschi bivalvi» per la determinazione del numero massimo di autorizzazioni, l'UNIMAR è incaricato di effettuare un costante monitoraggio nell'acque di pertinenza del compartimento marittimo di Salerno.

Art. 2.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, accertata la disponibilità della risorsa molluschi bivalvi nelle acque del compartimento marittimo di Napoli e sentito il locale CO.GE.MO. sul quantitativo massimo giornaliero di cattura, può autorizzare al prelievo di tali risorse anche le unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con l'attrezzo «rastrello da natante», iscritte nei pertinenti registri tenuti dagli Uffici dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e Castellammare di Stabia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A11269

DECRETO 30 novembre 2006.

Disciplina della pesca dei fasolari nell'ambito dei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone, limitatamente al mese di dicembre 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la disciplina sull'attività di prelievo delle vongole e dei fasolari nell'ambito dei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone e, precisamente i decreti ministeriali: 11 febbraio 2000, 28 marzo 2001 e 5 luglio 2002;

Viste le richieste della Federcoopesca e Federpesca rispettivamente in data 20 ottobre e 2 novembre 2006 nonché la richiesta unitaria dei consorzi di Venezia, Chioggia e Monfalcone, cui è affidata la gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, in data 10 ottobre 2006;

Valutato che, negli anni 2005 e 2006 la disciplina della pesca dei fasolari nel mese di dicembre così come richiesta, non ha comportato effetti negativi;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 7 novembre 2006, ha espresso parere favorevole alla richiesta dei consorzi interessati, finalizzata ad assicurare, nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le imbarcazioni operanti nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, autorizzate alla cattura dei fasolari, è consentito, limitatamente al mese di dicembre 2006, il prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a 6000 Kg, in deroga al quantitativo gionialiero stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 marzo 2001, ferme restando le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A11268

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 24 novembre 2006.

Procedure di approvazione delle cisterne ad esclusione di quelle destinate al trasporto delle materie della classe 2 - Attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie pericolose che presentano pericolo di incendio;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11 agosto 1980 con il quale sono state emanate norme sulle cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005 concernente la disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterna;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato l'esigenza di dare attuazione ai disposti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005 al fine di adeguare le procedure di approvazione delle cisterne, ovvero delle procedure di verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione e di sicurezza della singola cisterna, agli standard previsti dalle norme di unificazione europea;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto concerne le disposizioni attuative dell'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005 in relazione alle procedure di approvazione delle cisterne, ovvero delle procedure di verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione e di sicurezza della singola cisterna.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) procedure di approvazione del tipo: corrispondono alle procedure di omologazione delle entità tecniche, così come previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277;

b) tipo di cisterna: identifica una gamma di cisterne aventi:

medesimo codice cisterna;

caratteristiche tecniche in conformità a quanto previsto al punto 4.1.1. della norma UN EN 12972;

c) versione del tipo di cisterna: identifica una serie di cisterne appartenenti ad una specifica approvazione del tipo di cisterna aventi medesime disposizioni speciali di cui al punto 6.8.4. dell'allegato A alla direttiva 94/55/CE;

d) scheda tecnica: la scheda di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Competenze

1. Ai fini del presente decreto sono individuate le seguenti competenze:

a) Direzione generale per la motorizzazione, tramite il competente ufficio: verifica iniziale e periodica del sistema di controllo del processo produttivo, di concerto con i centri prova autoveicoli e gli uffici motorizzazione civile interessati;

b) centri prova autoveicoli: approvazione del tipo di cisterna, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione della cisterna singola. Effettua,inoltre, anche le ispezioni iniziali e straordinarie delle medesime cisterne; il direttore del S.I.I.T. settore trasporti può demandare la effettuazione delle ispezioni iniziali agli uffici motorizzazione civile;

c) uffici motorizzazione civile: ispezioni periodiche ed intermedie delle cisterne, nonché, eventualmente, ispezioni iniziali.

Art. 4.

Approvazione delle cisterne

1. Le procedure amministrative di approvazione del tipo di cisterna destinata al trasporto delle merci pericolose, con l'esclusione del trasporto delle merci della classe 2, sono quelle previste dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, per le omologazioni delle entità tecniche.

2. La documentazione da produrre al centro prove autoveicoli è quella prevista dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, dalla norma UNI EN 12972, nella edizione richiamata nel capitolo 6.8 dei vigenti allegati A e B alla direttiva 94/55/CE. Il fascicolo di approvazione è integrato da una idonea dichiarazione, resa dal costruttore della cisterna, che attesta, in modo generale, la compatibilità del materiale e delle attrezzature del serbatoio con le merci pericolose ammesse al trasporto ovvero, nel caso di cisterne per il trasporto di rifiuti, le classi di pericolo in riferimento alla compatibilità dei rifiuti trasportabili.

3. L'istruttoria della domanda e l'espletamento delle verifiche e prove sono condotte, per le parti di competenza, rispettivamente secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e dalla norma UNI EN 12972.

4. L'identificazione della cisterna prevede una punzonatura sul passo d'uomo, ovvero su altri elementi della cisterna che garantiscono una analoga resistenza. La posizione della punzonatura deve essere facilmente individuabile.

5. La targhetta identificativa della cisterna deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.8.2.5.1 dei vigenti allegati A e B alla direttiva 94/55/CE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

Rilascio delle approvazioni del tipo

1. II centro prova autoveicoli, completate con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, assegna il numero di approvazione in analogia a quanto previsto per l'omologazione dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, apportando le seguenti modifiche:

il primo carattere del primo campo è la lettera N;

il primo carattere del secondo campo è la lettera S.

2. Nel caso di verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione e di sicurezza della singola cisterna il numero di approvazione è composto dalla sigla EU seguita dal numero di verbale, dalla sigla del centro prove autoveicoli, anno di rilascio e la lettera S.

3. Il centro prova autoveicoli emette il certificato di approvazione di cui all'allegato 2 del quale fa parte la scheda tecnica.

Art. 6.

Modifica delle approvazioni

1. L'introduzione di una nuova edizione dell'ADR comporta, nei riguardi di un tipo di cisterna già approvata, l'estensione dell'approvazione originaria.

2. Ogni modifica ad un tipo di cisterna approvata, che non consenta la produzione di nuove cisterne rispondenti ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, punto b, comporta una nuova approvazione.

3. Le cisterne nuove, ovvero già in esercizio, provenienti dall'estero devono essere sottoposte ad approvazione in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 7.

Ispezioni delle cisterne

1. Le ispezioni iniziali, periodiche, intermedie e straordinarie, sono condotte con riferimento alle prescrizioni e modalità previste dalle pertinenti norme UNI EN citate al punto 6.8.2.6 dell'allegato A della direttiva 94/55/CE.

2. Il modello indicativo del certificato d'ispezione, che viene rilasciato a seguito delle ispezioni di cui al precedente comma 1, è riportato nell'allegato 3.

Art. 8.

Conformità della produzione

1. Gli impianti di produzione e di verifica delle cisterne e dei loro accessori sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformità della produzione, previsto dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997. La verifica è condotta da una commissione ispettiva composta da un funzionario della Direzione generale per la motorizzazione e da un funzionario del centro prova autoveicoli interessato.

2. Presso il competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione è tenuto l'elenco degli impianti di cui al precedente comma 1.

Art. 9.

Immatricolazione dei veicoli cisterna

1. La documentazione necessaria per l'immatricolazione dei veicoli cisterna deve essere integrata dal certificato di conformità della cisterna e da una copia del certificato di ispezione iniziale.

2. Ogni veicolo cisterna di nuova immatricolazione è dotato di certificato di approvazione mod. DTT306 che integra la carta di circolazione del medesimo veicolo. Per le cisterne approvate in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto non è più prevista l'emissione del libretto mod. MC813.

3. Sulla carta di circolazione del veicolo cisterna debbono essere annotate le seguenti informazioni relative alla cisterna:

a) costruttore;

b) numero di serie della cisterna;

c) anno di costruzione della cisterna;

d) codice cisterna;

e) disposizioni speciali.

4. Deve essere inoltre annotato sulla carta di circolazione la seguente nota:

«La circolazione è subordinata al possesso del certificato di approvazione modello DTT306».

Roma, 24 novembre 2006

Il capo del Dipartimento: FUMERO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modello indicativo
ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA CISTERNA

In accordo a / according to ADR 6.8.2.3-6.8.3.3, prEN 12972

COSTRUTTORE	N° APPROVAZIONE *APPROVAL Nr* ....
....	Conforme ADR ....
....	*According ADR*
....	....

0	**Dati generali** ***General***	
0.1	Costruttore ***Manufacturer***	
0.1.1	Nome *Name*	
0.1.2	Indirizzo *Address*	
0.2	Luogo di costruzione *Manufacturing location*	
0.3	Tipo *Type*	
0.4	Codice cisterna e disposizioni speciali *Tank code and special provisions*	
0.5	Tipo di cisterna IMO e disposizioni speciali *IMO tank type and special provisions*	
0.6	Materie autorizzate e numeri ONU *Authorized goods and UN numbers*	
1	**Caratteristiche e descrizione generale** *Characteristics and general description*	
1.1	Descrizione generale *General description*	
1.1.1	Sezione del fasciame *Shell section*	
1.1.2	Rivestimento interno *Internal lining*	
1.1.3	Codice tecnico *Technical code*	
1.2	Tipo di cisterna (su telaio o autoportante) *Tank type (on chassis or self supporting)*	
1.3	Fondi d'estremità *End type*	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.4	Frangiflutti interni o diaframmi chiusi *Internal baffle or partition type*							
1.5	Isolamento (materiale, spessore, rivestimento) *Insulation (material, thickness, cladding)*							
2	**Dimensioni (mm)** *Dimensions (mm)*							
2.1	Lunghezza totale *Total length*							
2.2	Massima altezza e massima larghezza delle virole *Maximum height and maximum width of the shell*							
2.3	Diametro interno *Internal diameter*							
2.4	Spessore minimo del mantello (indicare la tolleranza per la corrosione) *Minimue thickness of the shell (indicate the corrosion allowance)*							
2.5	Spessore minimo dei fondi(indicare la tolleranza per la corrosione *Minimum thickness of the end (indicate the corrosion allowance)*							
2.6	Spessore minimo dei diaframmi chiusi (indicare la tolleranza per la corrosione *Minimum thickness of the partitions (indicate the corrosion allowance)*							
2.7	Spessore minimo effettivo dei frangiflutti (indicare la tolleranza per la corrosione *Minimum effective thickness of the baffles (indicate the corrosion allowance)*							
2.8	Capacità *Capacity*							
Scomparto *Compartment*	1	2	3	4	5	6	7	8
Capacità in litri *Capacity in litres*								
2.9	Descrizione dei rinforzi *Description of the reinforcements*							
2.9.1	Rinforzo contro gli urti laterali *Side reinforcement against impact*							

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.9.2	Pressione esterna a cui resiste il mantello *Vacuum pressure of the shell*	
2.10	Massima distanza tra due rinforzi *Maximum distance between two reinforcements*	
2.11	Temperatura di progetto e temperatura di esercizio, se necessario (massima e minima) *Design temperature and working temperature,e if necessary (maximum and minimum)*	
2.12	Pressione *Pressure*	
2.12.1	Pressione massima di esercizio (pressione manometrica) *Maximum working pressure (gauge pressure)*	
2.12.2	Pressione di progetto *Design pressure*	
2.12.3	Pressione di calcolo *Calculation pressure*	
2.12.4	Pressione di prova *Test pressure*	
2.12.5	Pressione interna negativa di progetto *Negative internal design pressure*	
2.13	Misure impiegate per la protezione addizionale se è stata applicata la riduzione di spessore *Measures used for additional protection if wall thickness reduction shall be applied*	
3	**Costruzione** *Construction*	
3.1	Materiale del fasciame della cisterna *Shell wall material*	
3.1.1	Grado *Grade*	
3.1.2	Proprietà meccaniche minime in accordo ai riferimenti normativi (Re, Rm, A, prodotto R x A) *Minimum mechanical properties according to normative reference (Re, Rm, A, product R x A)*	
3.1.3	Trattamento termico *Heat treatment*	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.1.4	Rivestimento protettivo (interno e esterno) *Protective lining (internal and resp. external)*	
3.1.5	Altri rivestimenti *Other lining*	
3.2	Materiale fondi d'estremità *Shell end material*	
3.2.1	Grado *Grade*	
3.2.2	Proprietà meccaniche minime in accordo ai riferimenti normativi (Re, Rm, A, prodotto R x A) *Minimum mechanical properties according to normative reference (Re, Rm, A, product R x A)*	
3.2.3	Trattamento termico *Heat treatment*	
3.2.4	Rivestimento protettivo (interno e esterno) *Protective lining (internal and resp. external)*	
3.2.5	Altri rivestimenti *Other lining*	
3.3	Materiale diaframmi *Partition material*	
3.3.1	Grado *Grade*	
3.3.2	Proprietà meccaniche minime in accordo ai riferimenti normativi (Re, Rm, A, prodotto R x A) *Minimum mechanical properties according to normative reference (Re, Rm, A, product R x A)*	
3.3.3	Trattamento termico *Heat treatment*	
3.3.4	Rivestimento protettivo (interno e esterno) *Protective lining (internal and resp. external)*	
3.4	Materiale collegamento telaio *Frame/attachment material*	
3.4.1	Grado *Grade*	
3.4.2	Proprietà meccaniche minime in accordo ai riferimenti normativi (Re, Rm, A, prodotto R x A) *Minimum mechanical properties according to normative reference (Re, Rm, A, product R x A)*	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.4.3	Trattamento termico *Heat treatment*	
3.5	Cisterna *Tank*	
3.5.1	Costruzione dei fondi: *Construction of the ends:*	
3.5.1.1	Lunghezza della parte cilindrica del fondo se richiesto dal codice tecnico *Length of the cylindrical part of the end, if required, by the technical code*	
3.5.1.2	Raggio torico *Knuckle radius*	
3.5.1.3	Raggio calotta sferica *Radius of spherical part*	
3.5.1.4	Descrizione del collegamento al fasciame (come da disegno numero) *Description of the attachment to the shell wall (e.g see drawing number*	
3.5.2	Costruzione dei diaframmi *Construction of partitions*	
3.5.2.1	Lunghezza della parte cilindrica del fondo se richiesto dal codice tecnico *Length of the cylindrical part of the end, if required, by the technical code*	
3.5.2.2	Raggio torico *Knuckle radius*	
3.5.2.3	Raggio calotta sferica *Radius of spherical part*	
3.5.2.4	Descrizione del collegamento al fasciame (come da disegno numero) *Description of the attachment to the shell wall (e.g see drawing number)*	
3.5.3	Costruzione dei frangiflutto (come da disegno numero) *Construction of the baffles (e.g see drawing number)*	
3.5.3.1	Descrizione dei frangiflutto e dei loro collegamenti alla cisterna (come da disegno numero) *Description of baffles and surge plates and their attachment to the tank (e.g see drawing number)*	
3.5.4	Procedimenti di saldatura *Welding procedures*	
3.5.5	Coefficiente di saldatura *Welding coefficient*	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.6	Passo d'uomo o aperture di lavaggio *Manholes or cleaning openings*	
3.6.1	Tipo di chiusura *Type of closure*	
3.6.2	Dimensioni *Dimensions*	
3.7	Equipaggiamento di servizio *Service equipment*	
3.7.1	Descrizione delle tubazioni che attraversano la cisterna (cioè tubi colaticci, tubi recupero vapori) *Description of the pipes passing through the tank shell (i.e. drain tubes, vapour recovery tubes)*	
3.7.2	Descrizione generale del sistema di carico e scarico inclusi disegni schematici *General description of loading and discharge systems including schematic drawings*	
3.7.3	Lista dell'equipaggiamento di servizio con relativi dati tecnici o standard tecnici *Listing of the service equipment with the relevant technical data or relevant standard*	
3.7.4	Sistema di riscaldamento *Heating system*	
3.7.4.1	Tipo di sistema di riscaldamento *Type of heating system*	
3.7.4.2	Materiale dei dispositivi di riscaldamento *Material of heating devices*	
3.7.4.3	Pressione di prova del sistema di riscaldamento *Test pressure of heating system*	
3.7.5	Guarnizioni (compatibilità delle guarnizioni coi prodotti caricati) *Gaskets (compatibility of the gaskets with the carried products)*	
3.7.6	Altri dispositivi *Other devices*	
3.8	Protezione della cisterna e dei suoi accessori *Protection of the tank and its equipment*	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.8.1	Tetto (tipo e caratteristiche) *Top (type and characteristics)*	
3.8.2	Accessori posizionati sotto al cisterna (tipo e caratteristiche) *Equipment located underneath the tank (type and characteristics)*	
3.8.3	Protezione posteriore (tipo e caratteristiche) *Rear end (type and characteristics)*	
3.9	Fissaggio della cisterna *Attachment of the tank*	
4	**Varie** *Miscellaneous*	
4.1	Lista dei documenti e dei disegni di progetto *List of design documents and drawings*	
4.2	Massa lorda massima ammessa e tara massima se del caso *Maximum permissible gross and tare mass if applicable*	
4.3	Autorizzazione alla riduzione di volume *Reduction in volume permitted (Yes/No)*	
4.4	Altre informazioni aggiuntive *Any additional information*	

Data di emissione
Date of issue

Il Funzionario del Centro prove autoveicoli

Visto
Il DIRETTORE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modello indicativo
ALLEGATO 2

S.I.I.T. n..................................

SETTORE TRASPORTI
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI ....

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

Certificato n° .... del ....

- vista la domanda pervenuta in data .... presentata dalla Ditta .... con sede in .... intesa ad ottenere l'approvazione del tipo cisterna / della singola cisterna(1) adibita al trasporto di materie pericolose denominata ....;
- visto il D.M. 4 settembre 1996 di recepimento della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la documentazione e gli elaborati tutti;
- visto il verbale n° .... in data .... redatto da ....

SI APPROVA

ai sensi dell' ADR edizione .... il tipo di cisterna / la singola cisterna(1) costruita dalla Ditta .... con le caratteristiche di cui all'allegata scheda tecnica al presente certificato che ne costituisce parte integrante.

Luogo , ...

IL DIRETTORE

(1) cancellare la voce che non ricorre

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modello indicativo
ALLEGATO 3

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

S.I.I.T. n.................................

SETTORE TRASPORTI
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI / UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE
DI...

CERTIFICATO DI ISPEZIONE N.____________ del__________

INIZIALE ☐

PERIODICA ☐

INTERMEDIA ☐

CONTROLLO STRAORDINARIO ☐

Numero del rapporto di prova:____________	Numero di approvazione di tipo :____________
Richiedente/Utilizzatore :____________	Nome del fabbricante:____________
	Paese :____________
Via :____________	Numero di serie del fabbricante :____________
Città :____________	Anno di fabbricazione: ____________
	Data e tipo dell'ultima ispezione :____________
Paese :____________	Identificazione del proprietario/utilizzatore del serbatoio:____________

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tipo di serbatoio ____________ codice______________ disposizioni speciali______________________

Spessore delle pareti del serbatoio, richiesto:______ mm, misura reale: ______________________ mm

Spessore delle pareti dei fondi, richiesto: __________ mm, misura reale:______________________ mm

Spessore delle pareti dei diaframmi, richiesto: ______ mm, misura reale:______________________ mm

Pressione di prova: ______ bar

Pressione di lavoro massima consentita: ______ bar, pressione esterna di calcolo : _________ bar

Pressione di progetto: min . ______ bar, max. _________ bar

Vano	1	2	3	4	5	6	7	8	totale
Capacita in litri									

Esame dei documenti O

Prova di tenuta del serbatoio/degli accessori O

Verifica del serbatoio rispetto al progetto O

Prova del vuoto O

Ispezione dell'interno del serbatoio O

Determinazione della capacità in acqua O

Ispezione dell'esterno del serbatoio O

Ispezione del telaio o di altre parti strutturali di serbatoi trasportabili O

Prova di pressione idraulica O

Ispezione degli accessori di servizio O

Valvola di sicurezza tarata a __________ bar di sovrappressione .

Valvola del vuoto tarata a __________ bar di depressione

Altre ispezioni e prove____

Osservazioni/difetti significativi:

Requisiti addizionali di approvazione del tipo:

Ispezione iniziale O superata O fallita O

Ispezione periodica O superata O fallita O

Ispezione intermedia O superata O fallita O

Controllo straordinario O superato O fallito O

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Successiva ispezione data____________ Luogo e data di ispezione ______________________

Ispezione periodica O Firma e timbro

Ispezione intermedia O

Ispezioni_eseguite in conformità alla **EN 12972 e ADR edizione** ____________

MATERIE AMMESSE AL TRASPORTO

Possono essere trasportate solo le materie autorizzate secondo il codice-cisterna ed ogni disposizione speciale ovvero possono essere trasportate solo le seguenti materie (classe, N° ONU, e, se necessario, gruppo di imballaggio e designazione ufficiale di trasporto):______________________________

____

____

____

____

____

Possono essere trasportate soltanto le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni, degli equipaggiamenti e dei rivestimenti protettivi (se applicabile).

Deve essere indicata una riserva se questa compatibilità non è stata esaminata in modo esaustivo durante l'approvazione del prototipo.

06A11266

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 17 novembre 2006, per sciopero generale del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. UP VA/0003759/06 del 16 novembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 17 novembre 2006, per sciopero generale del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 20 novembre 2006 prot. n. 6700/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 22 novembre 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A11145

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006.

Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata.

(Formula da utilizzare
per la determinazione del valore di riferimento)

$$I = \frac{Pt(Kw)}{Mc - T(t)} \geq 180$$

2. Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, possono essere individuati veicoli:

per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone;

ai quali si estende l'applicazione del presente provvedimento, pur non rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cui comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

Motivazioni.

L'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti – che ha espresso il proprio parere favorevole il 5 dicembre 2006 – siano individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

Si rammenta che, in base all'allegato II al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, la categoria N1 definisce i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera *a)*, 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1; 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

06A11326

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 1º dicembre 2006.

Tessera di servizio dell'Agenzia delle dogane.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, articoli 30 e 31, concernente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Visto l'art. 57 del vigente codice di procedura penale;

Visto l'art. 324 del TULD approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973;

Vista la legge n. 349 del 10 ottobre 1989, con la quale è stata concessa la delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto ministeriale n. 4896 del 26 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1991 con cui è stato consentito il rilascio al personale dipendente del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di una apposita tessera permanente di servizio per l'esercizio delle proprie funzioni;

Visto l'art. 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visti gli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 57, con cui è stata istituita, fra l'altro, l'Agenzia delle dogane;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane approvato con deliberazione n. 3/2000 del 14 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2001, in particolare, l'art. 2 in base al quale alla stessa Agenzia sono attribuite, con i medesimi poteri, le funzioni già di competenza del Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze;

Vista la determinazione del 3 aprile 2003, in particolare l'art. 1 che prevede il rilascio delle nuove tessere permanenti di servizio al personale dipendente dell'Agenzia delle dogane da parte delle Direzioni regionali;

Vista la delibera del Comitato di gestione n. 24 del 31 marzo 2006, con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di adeguamenti organizzativi, tra cui il trasferimento all'Area centrale personale e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

organizzazione di talune competenze in materia di gestione del personale già attribuite alla Direzione regionale per il Lazio e l'Umbria;

Considerato che con determinazione prot. 2632/1 del 26 settembre 2006 si è provveduto a dare corso, con efficacia dal 2 ottobre 2006 agli adeguamenti organizzativi di cui alla citata delibera del Comitato di gestione n. 24 del 31 marzo 2006;

Vista la determinazione direttoriale n. 494/UD del 26 marzo 2001 come modificata dalla predetta deliberazione del Comitato di gestione n. 24 del 31 marzo 2006 in particolare l'art. 11 che prevede la competenza dell'Area centrale e organizzazione - Ufficio servizi generali e di supporto, in materia di rilascio delle Tessere permanenti di servizio per il personale delle strutture centrali dell'Agenzia, del S.A.I.S.A. e della Direzione regionale delle dogane per il Lazio e l'Umbria;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Per il personale appartenente alle strutture centrali dell'Agenzia, al S.A.I.S.A. e alla Direzione regionale per il Lazio e l'Umbria, la tessera permanente di servizio per l'esercizio delle proprie funzioni, di cui alla determinazione 3 aprile 2003, viene rilasciata dall'Area centrale personale e organizzazione - Ufficio servizi generali e di supporto a firma del direttore dell'Area.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il direttore: GUAIANA

06A11282

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 novembre 2006.

Aggiornamento, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile, di cui al titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. (Deliberazione n. 249/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2006;

Visti:

la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto 4 agosto 1994);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997;

il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002;

il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2005;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 giugno 1998, n. 61/98 (di seguito: deliberazione n. 61/98);

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99) e la relativa Relazione tecnica;

la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 (di seguito: deliberazione n. 81/99) e la relativa relazione tecnica;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1999, n. 193/99 (di seguito: deliberazione n. 193/99);

la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2000, n. 188/00;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 come modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito: deliberazione n. 90/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);

la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2006, n. 31/06 (di seguito: deliberazione n. 31/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06 (di seguito: deliberazione n. 137/06);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visti:

la lettera trasmessa all'Autorità dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) in data 16 maggio 2006, prot. n. 1107 (prot. Autorità n. 12025 in data 17 maggio 2006), recante, tra l'altro, l'accordo Snam/Confindustria «Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi»;

il documento per la consultazione 3 luglio 2006, recante gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione dei criteri di determinazione e di aggiornamento della componente del prezzo di cessione relativa al costo evitato di combustibile di cui al titolo II del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: documento per la consultazione) pubblicato nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 137/06;

le osservazioni al documento per la consultazione pervenute all'Autorità;

Considerato che:

il provvedimento Cip n. 6/92:

a) determina i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge n. 9/91, sulla base, tra l'altro, della componente corrispondente al costo evitato di combustibile (di seguito: componente CEC);

b) stabilisce che la componente CEC, inizialmente fissata a 37 lire/kWh – pari al prodotto tra il prezzo del gas naturale per le forniture rilevanti ai fini del provvedimento medesimo (163 lire/mc, assunto quale prezzo medio del combustibile convenzionale) e un consumo specifico di 0,227 mc/kWh – sia aggiornata dalla CCSE entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno sulla base della variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del gas naturale di tale anno, riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi, e quello dell'anno precedente;

la disposizione di cui alla lettera *b)* del precedente alinea è stata successivamente integrata dall'art. 3 del decreto 4 agosto 1994, mediante la previsione dell'aggiunta di un ulteriore periodo così formulato: «si fa riferimento all'accordo Snam/Confindustria: Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi» (di seguito: accordo Snam/Confindustria); e che tale integrazione è da ricondurre ad una situazione nella quale non era dato riscontrare l'esistenza di un mercato del gas naturale a motivo dell'assenza di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;

l'accordo Snam/Confindustria, come pattuito dalle parti in data 1° giugno 1998, recava la previsione che il medesimo accordo sarebbe stato rivisto a seguito di sostanziali riforme dell'assetto del settore del gas naturale e, comunque, entro il 31 dicembre 2003;

l'accordo Snam/Confindustria ha scadenza in data 31 dicembre 2006;

Considerato che:

l'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 14, della medesima legge, trasferisce all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra cui quelle attribuite in precedenza al Cip;

l'art. 3, comma 7, primo periodo, della legge n. 481/95 dispone che i provvedimenti già adottati dal Cip conservino piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione da parte dell'Autorità;

l'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge n. 481/1995, dispone che «il provvedimento Cip n. 6/92 si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della medesima legge»; tale disposizione presenta un carattere di eccezionalità, in quanto, unicamente in riferimento alle iniziative prescelte, esclude il generale potere dell'Autorità di modifica dei provvedimenti del Cip, di cui al predetto art. 3, comma 7, primo periodo;

il provvedimento Cip n. 6/92 prevede una regola di aggiornamento della componente CEC che, attraverso il rinvio all'accordo Snam/Confindustria, andrà a scadere il 31 dicembre 2006, limitando i suoi effetti per l'aggiornamento della medesima componente sino all'anno 2006 compreso;

pertanto l'Autorità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, deve dar corso ad un aggiornamento della componente CEC a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Considerato che:

con la deliberazione n. 193/99 l'Autorità ha:

a) modificato le tariffe del gas naturale per la parte della componente materia prima che si riferisce ai costi di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione relativamente al servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane;

b) fissato criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza, tenendo conto dei criteri utilizzati per le modifiche tariffarie di cui alla precedente lettera *a)*;

le disposizioni di cui alla deliberazione n. 193/99 hanno comportato, con riferimento ai contratti sottoposti al regime di sorveglianza, una riduzione del prezzo all'ingrosso del gas naturale per il settore industriale, nell'anno 2000, compresa tra 15 lire/mc e 20 lire/mc;

a partire dall'anno 2000 sono intervenute sostanziali riforme dell'assetto del settore del gas naturale, in attuazione della direttiva europea per la liberalizzazione del medesimo settore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

in particolare, la riforma dell'assetto del settore del gas naturale in attuazione della direttiva europea ha dato luogo, negli anni successivi al 2000, ad un processo di liberalizzazione *ex lege* di tale settore, che ha comportato:

a) la liberalizzazione in merito all'acquisto del gas per la totalità dell'utenza industriale e domestica, a decorrere dal 1° gennaio 2003;

b) la nascita di alcuni esercenti l'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale;

c) il cambiamento, anche a seguito degli interventi regolatori dell'Autorità quanto all'accesso regolato alle reti, della struttura delle tariffe di trasporto e di distribuzione del gas naturale ai clienti finali;

d) conseguenti significative modificazioni nelle condizioni di fornitura del gas naturale e nella struttura dei costi sostenuti dagli operatori;

l'accordo Snam/Confindustria non ha recepito la riduzione di cui alla deliberazione n. 193/99, né le sostanziali modifiche di cui al precedente alinea, e ciò con particolare riferimento a quelle che avrebbero dovuto conseguire ad interventi dell'Autorità;

qualora si fosse tenuto conto delle innovazioni sostanziali sopra descritte ai fini dell'aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale, i valori della componente CEC sarebbero risultati differenti, rispetto a quelli corrisposti, a partire dall'anno 2000;

ai fini dell'aggiornamento dei prezzi di cessione del gas naturale per l'anno 2007 e successivi, si deve quindi tenere conto delle predette sostanziali modificazioni dell'assetto del relativo mercato e della struttura dei costi sostenuti dagli operatori per le forniture ai clienti finali;

un aggiornamento che si basasse sugli attuali prezzi delle forniture di gas naturale per usi termoelettrici – nella attuale situazione di elevata concentrazione del mercato del gas naturale e di ancora ridotta apertura concorrenziale sul lato dell'offerta – non risponderebbe alle necessarie caratteristiche di obiettività, verificabilità e non manipolabilità, come evidenziato dall'istruttoria conoscitiva congiunta dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore del gas chiusa con la deliberazione n. 90/04, nonché dal rapporto «Situazione del mercato della vendita del gas naturale ai clienti finali in Italia» pubblicato dall'Autorità con la deliberazione n. 31/06;

Considerato che:

con la deliberazione n. 137/06, l'Autorità ha avviato un procedimento per la «determinazione e l'aggiornamento della componente CEC di cui al titolo II del provvedimento Cip n. 6/92»;

nel documento per la consultazione l'Autorità, partendo dal presupposto che l'accordo Snam/Confindustria, siglato prima dell'avvio della liberalizzazione del mercato del gas in Italia, scade il prossimo 31 dicembre 2006 e che le condizioni previste dal medesimo accordo si discostano dai prezzi mediamente praticati sul libero mercato del gas, ha prospettato la possibilità di:

a) definire il valore di acconto per l'anno 2007 della componente CEC mediante un aggiornamento all'anno 2006 del valore originario della componente CEC fissato dal titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92, tenendo conto delle riforme dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell'Autorità;

b) definire, in alternativa all'opzione di cui alla precedente lettera *a)*, un nuovo riferimento di prezzo di vendita del gas naturale che sia il più aderente possibile agli attuali prezzi di mercato, espressi in c€/m^3, mantenendo tuttavia inalterati i fattori di conversione volume/energia come definiti dai precedenti provvedimenti in materia;

in risposta al documento per la consultazione:

a) alcuni operatori hanno espresso dissenso in merito all'utilizzo della componente QE riconosciuta a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato, di cui all'art. 9, comma 9.3, della deliberazione n. 237/00, e dei meccanismi di aggiornamento di tale componente, previsti dalle deliberazioni n. 248/04 e n. 134/06, come parametri per la ridefinizione dell'aggiornamento della componente CEC;

b) altri soggetti hanno evidenziato che:

i) i criteri alla base della determinazione della componente CEC andrebbero rivisti alla luce del fatto che i medesimi sono stati determinati in un contesto monopolistico diverso da quello attuale;

ii) in alternativa agli orientamenti indicati dall'Autorità nel documento per la consultazione, potrebbe essere adottato un meccanismo di aggiornamento della componente CEC basato sull'andamento dei prezzi di fornitura del gas naturale pattuiti dai produttori di energia elettrica;

per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera *a)*, è da rilevare che i meccanismi di aggiornamento della componente QE prescindono dal tipo di utilizzo finale del gas naturale e comunque sono da ritenersi espressivi dell'andamento, a livello internazionale, dei prezzi della materia prima;

per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera *b)*, è da rilevare che, stante la predetta situazione di elevata concentrazione del mercato del gas naturale e di ancora ridotta apertura concorrenziale sul lato dell'offerta, ai fini dell'adozione di un meccanismo di aggiornamento della componente CEC basato sull'andamento dei prezzi di fornitura del gas naturale ai produttori di energia elettrica, non si dispone ancora di un valido riferimento di mercato e che tale modalità potrà essere adottata solo qualora i prezzi rilevati nel settore del gas naturale siano divenuti rappresentativi di effettive condizioni di mercato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto necessario, per le ragioni sopra indicate, procedere all'aggiornamento della componente CEC quanto al valore di acconto per l'anno 2007;

Ritenuto opportuno:

aggiornare la componente CEC:

a) utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, che risulti coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale;

b) mantenendo inalterati i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99;

ai fini della definizione del valore di acconto per l'anno 2007 della componente CEC, aggiornare all'anno 2006 il valore originario del prezzo medio del combustibile convenzionale, tenendo conto delle riforme dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell'Autorità;

aggiornare all'anno 2006, ai fini di cui al precedente alinea, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale secondo le seguenti modalità:

a) applicando al valore del prezzo medio del combustibile convenzionale in acconto per l'anno 1992, pari a 163 lire/mc, gli stessi aggiornamenti intervenuti per effetto del titolo II, punto 7, lettera *b)*, del provvedimento Cip n. 6/92 dal 1992 fino al 2004;

b) applicando, oltre a quanto indicato alla precedente lettera *a)*, per ogni anno a partire dal 2000 e fmo al 2004, le riduzioni operate, a seguito dell'intervento dell'Autorità con deliberazione n. 193/99, sul prezzo all'ingrosso sia per il settore civile che per il settore industriale, ed adottando, in via prudenziale, la riduzione minima (15 lire/mc) registrata nel settore industriale;

c) applicando nel 2004, oltre a quanto indicato alle precedenti lettere *a)* e *b)*, le riduzioni, complessivamente pari a 0,45 c€/mc, operate tra il 2001 e il 2004, per effetto della deliberazione n. 120/01, sul costo di trasporto del gas naturale calcolato con riferimento all'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;

d) scomponendo il prezzo medio del combustibile convenzionale dell'anno 2004, in seguito alle riduzioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*:

i) nella componente relativa al trasporto, pari, per l'anno 2004, a 1,78 c€/mc, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;

ii) nella componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata come media aritmetica dei valori di cui all'art. 7 della deliberazione n 138/03, pari, per l'anno 2004, a 3,84 c€/mc;

iii) a valor residuo, nella componente convenzionale relativa al solo valore del gas naturale, pari a 12,76 c€/mc;

e) aggiornando, a partire dall'anno 2005 e fino all'anno 2006:

i) la componente di cui alla precedente lettera *d)*, punto i), ricavata, per ogni anno – sulla base delle determinazioni dell'Autorità in materia di trasporto del gas naturale – per l'impianto di Trino Vercellese nell'ipotesi di un fattore di utilizzo pari a 6.000 ore/anno, ottenendo quindi un valore pari a 1,77 c€/mc per l'anno 2005 e 1,77 c€/mc per l'anno 2006;

ii) la componente di cui alla precedente lettera *d)*, punto ii), mantenendola costante e pari a 3,84 c€/mc per gli anni 2005 e 2006;

iii) la componente di cui alla precedente lettera *d)*, punto iii), ricavata, per ogni anno, come media aritmetica dei valori derivanti dall'aggiornamento trimestrale del termine inizialmente pari a 12,76 c€/mc, secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 52/99, effettuando il ribasamento dell'indice It e ponendolo uguale a 1 al 1º ottobre 2004, ottenendo quindi un valore pari a 14,90 c€/mc per l'anno 2005 e 21,05 c€/mc per l'anno 2006;

prevedere che il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale nella componente CEC, ai fini del conguaglio per l'anno 2007, sia aggiornato secondo quanto indicato nei precedenti alinea, fermi restando i termini temporali di aggiornamento previsti dal provvedimento Cip n. 6/92;

prevedere di aggiornare, con successivi provvedimenti, il valore della componente CEC per gli anni successivi al 2007, anche tenendo conto del grado di concentrazione del mercato del gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;

Delibera:

1. di aggiornare il valore della componente CEC in acconto per l'anno 2007 nei termini sopra indicati e, con successivo provvedimento, il valore della componente CEC a conguaglio per l'anno 2007 secondo le medesime modalità;

2. di quantificare il prezzo medio del combustibile convenzionale nella componente CEC in acconto per l'anno 2007, sulla base dei dati relativi all'anno 2006, in misura pari a 26,66 c€/mc e, conseguentemente, il valore della componente CEC, espresso in c€/kWh, pari a:

6,05 per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95;

5,73 per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;

5,52 per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5,31 per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel bienmo 2001-2002;

3. di dare mandato al direttore della direzione gas dell'Autorità di monitorare il grado di concentrazione del mercato del gas naturale ed il livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;

4. di aggiornare, con successivi provvedimenti, il valore della componente CEC per gli anni successivi al 2007, anche tenendo conto del grado di concentrazione del mercato del gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello sviluppo economico, al gestore dei servizi elettrici S.p.a. ed alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico;

6. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 15 novembre 2006

Il presidente: ORTIS

06A11189

DELIBERAZIONE 16 novembre 2006.

Modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, e dell'allegato A alla medesima deliberazione, per l'avvio alla piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine. (Deliberazione n. 253/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 novembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 6, e l'art. 5;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e la contestuale assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: Gestore del mercato elettrico), relativamente al mercato elettrico;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06) e la relativa relazione AIR;

il documento per la ricognizione 1° giugno 2005 concernente la ricognizione in materia di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, nonché di diritti ed obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento;

il documento per la consultazione concernente le modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006, approvato dall'Autorità in data 16 novembre 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 16 novembre 2005);

la lettera congiunta Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e il Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: Gestore del mercato elettrico), inviata in data 26 settembre 2006, prot. Autorità 023795 del 28 settembre 2006 (di seguito: lettera 28 settembre 2006).

Considerato che:

la deliberazione n. 111/06 ha modificato la disciplina del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, in particolare introducendo un nuovo sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine a partire dal 1° gennaio 2007;

ad oggi non si sono ancora conclusi i processi di definizione del regolamento di cui all'art. 17 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06 (di seguito: Regolamento della PCE) e di adeguamento del Codice di rete di Terna e che, pertanto, le tempistiche previste dalla medesima deliberazione non consentono un adeguato periodo per lo sviluppo e l'adeguamento dei sistemi informativi degli operatori compatibilmente con il termine di cui al punto precedente;

con lettera 28 settembre 2006 Terna e il Gestore del mercato elettrico hanno rappresentato l'esigenza, al fine di consentire un corretto avvio della piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e di consentire agli operatori un adeguato periodo per le prove, di rinviare la data di avvio dell'operatività della medesima piattaforma e hanno richiesto che tale data venga fissata non anteriormente al mese di aprile 2007;

nella lettera 28 settembre 2006 Terna e il Gestore del mercato elettrico hanno segnalato l'opportunità, anche tenendo conto degli esiti del processo di consultazione, che per gli operatori di mercato non ammessi al mercato elettrico, ovvero in caso di incongruità delle garanzie prestate dai medesimi nell'ambito del mercato elettrico, la regolazione economica di eventuali differenze tra le vendite nette a termine ed i relativi programmi di immissione o tra gli acquisti a termine ed i corrispondenti programmi di prelievo, nel seguito indicate come sbilanciamento a programma, avvenga con Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la richiesta presentata da Terna e dal Gestore del mercato elettrico con lettera 28 settembre 2006 è coerente con le proposte già formulate dall'Autorità nel documento per la consultazione 16 novembre 2005;

Ritenuto che sia opportuno:

rinviare la data di efficacia della deliberazione n. 111/2006 e, corrispondentemente, la decorrenza dell'abrogazione della deliberazione n. 168/03 al 1° aprile 2007;

prevedere una regolazione economica nell'ambito del servizio di dispacciamento dello sbilanciamento a programma che tenga conto della possibilità per Terna di approvvigionarsi della medesima energia nel mercato elettrico;

Delibera:

1. di modificare la deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:

a. al punto 2 le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle parole «a decorrere dal 1° aprile 2007»;

b. al punto 4 le parole «produca effetti dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle parole «produca effetti dal 1° aprile 2007»;

2. di modificare l'allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:

a. all'art. 29, comma 29.1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la somma dei programmi C.E.T. di immissione di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel conto cui la richiesta si riferisce;»;

b. all'art. 29, comma 29.1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* il valore assoluto della somma dei programmi C.E.T. di prelievo di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore agli acquisti netti a termine registrati nel conto cui la richiesta si riferisce;»;

c. all'art. 29, comma 29.1, la lettera *d)* è soppressa;

d. all'art. 29, comma 29.2, le parole «alle lettere da *a)* a *d)* del precedente comma» sono sostituite dalle parole «alle lettere da *a)* a *c)* del precedente comma»;

e. all'art. 30, il comma 30.10 è sostituito dal seguente;

«30.10. Con riferimento a ciascun Conto Energia a Termine, l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica degli acquisti a termine registrati, delle vendite a termine registrate e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo registrati è considerata:

a) ceduta dall'operatore di mercato intestatario del conto al Gestore del mercato elettrico o, se negativa, acquistata dal medesimo gestore nell'ambito del mercato del giorno prima qualora l'intestatario del conto sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato e le garanzie dal medesimo prestate al Gestore del mercato elettrico siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 17;

b) ceduta a Terna o, se negativa, acquistata da Terna a titolo di sbilanciamento a programma nell'ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi del successivo art. 39-*bis* negli altri casi.»;

f. all'art. 30 il comma 30.11 è sostituito dal seguente;

«30.11. L'operatore di mercato versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante al prodotto tra:

a) l'energia elettrica ceduta al Gestore del mercato elettrico ai sensi del comma 30.10, lettera *a)*;

b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera *c)*.»;

g. all'art. 38, comma 38.1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all'articolo 39-*bis*;»;

h. all'art. 38, dopo il comma 38.4 è aggiunto il seguente comma:

«38.5. Terna versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante alla somma algebrica dei corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all'articolo 39-*bis*.»;

i. dopo l'art. 39 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 39-*bis*.

Corrispettivi di sbilanciamento a programma

39-*bis*.1. Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza Terna calcola il corrispettivo di sbilanciamento a programma relativo a ciascun utente del dispacciamento pari, al prodotto tra:

a) l'energia elettrica ceduta a Terna ai sensi del comma 30.10, lettera *b)*, attribuita all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 39-*bis*.2;

b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera *c)*.

39-*bis*.2. Ai fini della determinazione dell'energia elettrica di cui al comma 39-*bis*.1, lettera *a)*, Terna ripartisce l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica delle vendite nette a termine registrate, degli acquisti netti a termine registrate e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo registrati sul conto di un operatore di mercato a ciascun utente del dispacciamento da cui il medesimo utente abbia ricevuto delega.»;

j. all'art. 69, comma 69.4, le parole «a partire dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle parole «a partire dal 1° aprile 2007»;

k. all'art. 69, comma 69.5, le parole «a partire dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle parole «a partire dal 1° aprile 2007»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. di prevedere che Terna e il Gestore del mercato elettrico provvedano agli adempimenti di cui all'art. 69, commi 69.4 e 69.5, dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06 entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, alla società Terna S.p.A. e alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A.;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità l'allegato A alla deliberazione n. 111/06, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Milano, 16 novembre 2006

Il presidente: ORTIS

06A11190

DELIBERAZIONE 16 novembre 2006.

Disposizioni transitorie e urgenti in materia di incentivi al rilascio di capacità di trasporto, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006. (Deliberazione n. 254/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 novembre 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il Ministro) 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione 1º luglio 2003, n. 75/03;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

il documento per la consultazione 28 giugno 2006 recante «Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05».

Considerato che:

con decreto 4 agosto 2006 il Ministro ha disposto misure finalizzate alla massimizzazione delle importazioni per l'inverno 2006-2007, prevedendo, tra l'altro:

che i quantitativi complessivamente «non importati per il mancato utilizzo della capacità conferita» presso ogni punto di entrata interconnesso con l'estero, tenuto conto di determinati fattori, siano considerati «prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico», per i quali l'utente responsabile sia tenuto a versare uno specifico corrispettivo;

tra i suddetti fattori, la «messa a disposizione dei terzi» da parte dell'utente delle proprie capacità non utilizzate con adeguato preavviso e, per i contratti che prevedono la consegna in più punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, la possibilità che le capacità non utilizzate siano rese disponibili con programmazione almeno settimanale;

che l'Autorità con propria deliberazione disciplini «la riallocazione delle capacità non utilizzate incentivando per il periodo invernale 2006-2007, il riacquisto di capacità non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero»;

che la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico effettui la valutazione dei quantitativi importati rispetto alle capacità conferite agli utenti del sistema di trasporto in relazione ai piani delle importazioni presentati dai medesimi utenti, ai loro contratti di importazione e alle autorizzazioni all'importazione loro rilasciate;

la disciplina in materia di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale di cui alla deliberazione n. 137/02, recepita dai codici di rete attualmente in essere, prevede in particolare:

agli articoli 9 e 10, conferimenti di capacità di trasporto di durata almeno annuale presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, nonché conferimenti in corso di anno termico delle capacità di trasporto eventualmente disponibili;

all'art. 15, comma 4, che l'impresa di trasporto renda disponibile per il servizio di trasporto interrompibile la capacità di trasporto che risulti non prenotata;

in applicazione del predetto art. 15, comma 4, il codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto contiene una procedura che consente l'assegnazione su base mensile interrompibile della capacità di trasporto complessivamente non prenotata presso i punti di entrata interconnessi con l'estero ove sia stata conferita l'intera capacità di trasporto;

Ritenuto che:

sia necessario e urgente adottare disposizioni transitorie in deroga alle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto attualmente in vigore, limitatamente al periodo 1º dicembre 2006-31 marzo 2007, in applicazione delle citate disposizioni di cui all'art. 1 del decreto 4 agosto 2006; e che a tal fine sia necessario:

riconoscere all'utente del servizio di trasporto la facoltà di rinunciare all'utilizzo di parte delle capacità continue conferitegli presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, al fine della loro assegnazione da parte dell'impresa di trasporto ad altri utenti;

prevedere che le capacità di cui al precedente alinea, con riferimento alla quota e al periodo di effettiva assegnazione a terzi, non siano considerate ai fini dell'applicazione del corrispettivo specifico previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto 4 agosto 2006;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

prevedere che limitatamente ai contratti di importazione di cui all'art. 1, comma 4, lettera *e)*, del decreto 4 agosto 2006 i soggetti titolari abbiano la facoltà di rilasciare le capacità di trasporto su base mensile interrompibile secondo le procedure di cui al codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, anche nel caso in cui la capacità di trasporto nel punto di entrata non sia stata interamente conferita; e che a tal fine l'impresa di trasporto assegni le suddette capacità su base mensile interrompibile in relazione all'ordine di ricezione delle richieste;

disporre che per i contratti di cui al precedente alinea ai fini dell'applicazione del corrispettivo per il mancato utilizzo della capacità conferita di cui all'art. 1, del decreto 4 agosto 2006:

a) siano sottratte dal calcolo del corrispettivo le quote di capacità rilasciate che risultino effettivamente assegnate;

b) non siano considerate le capacità assegnate ai relativi soggetti assegnatari;

prevedere che ai fini dell'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 1 del decreto 4 agosto 2006 siano fatte salve le ulteriori valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del medesimo decreto, e riferite alle capacità rilasciate e non assegnate, per le quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la corrispondente capacità di trasporto sulle infrastrutture interconnesse a monte del punto di entrata della rete nazionale di gasdotti

Delibera:

1. di prevedere che, in deroga alla disciplina dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02, per il periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007, presso i punti di entrata interconnessi con l'estero:

a) i soggetti titolari di capacità di trasporto hanno facoltà di rilasciare le capacità di trasporto non programmate ogni mese per il mese successivo, a tal fine indicando all'impresa di trasporto, tramite dichiarazione impegnativa contestuale alla comunicazione del programma mensile, la capacità oggetto di rilascio;

b) l'impresa di trasporto pubblica le capacità rilasciate di cui alla precedente lettera *a)*, e le assegna su base mensile in relazione all'ordine di ricezione delle richieste, le quali possono pervenire sino al termine del mese cui si riferisce il rilascio di capacità;

c) fino all'assegnazione di cui alla lettera *b)*, ovvero in caso di mancata assegnazione, i soggetti che hanno esercitato la facoltà di cui alla lettera *a)* rimangono titolari della capacità rilasciata;

d) i soggetti assegnatari delle capacità di cui alla lettera *b)* subentrano nella titolarità della capacità e corrispondono all'impresa di trasporto il corrispettivo *CPe* riproporzionato su base mensile;

e) ai fini dell'applicazione del corrispettivo per il mancato utilizzo della capacità conferita di cui all'art. 1, del decreto 4 agosto 2006:

sono sottratte dal calcolo del corrispettivo le quote di capacità rilasciate che risultino effettivamente assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera *b)*;

sono fatte salve le ulteriori valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto 4 agosto 2006, e riferite alle capacità rilasciate che non risultino assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera *b)*, per le quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la corrispondente capacità di trasporto sulle infrastrutture interconnesse a monte del punto di entrata della rete nazionale di gasdotti;

2. di prevedere che, in deroga alla disciplina dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02, per il periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007, presso i punti di entrata interconnessi con l'estero limitatamente ai contratti di importazione di cui all'art. 1, comma 4, lettera *e)*, del decreto 4 agosto 2006:

a) i soggetti titolari hanno facoltà di rilasciare le capacità di trasporto su base mensile interrompibile secondo le procedure di cui al capitolo 5, paragrafo 8 del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, anche nel caso in cui la capacità di trasporto nel punto di entrata non sia stata interamente conferita;

b) l'impresa di trasporto pubblica le capacità rilasciate di cui alla precedente lettera *a)*, e le assegna su base mensile interrompibile in relazione all'ordine di ricezione delle richieste, le quali possono pervenire sino al termine del mese cui si riferisce il rilascio di capacità;

c) ai fini dell'applicazione del corrispettivo per il mancato utilizzo della capacità conferita di cui all'art. 1, del decreto 4 agosto 2006:

sono sottratte dal calcolo del corrispettivo le quote di capacità rilasciate che risultino effettivamente assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera *b)*;

non sono considerate le capacità assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera *b)* ai relativi soggetti assegnatari;

d) sono fatte salve le ulteriori valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto 4 agosto 2006, e riferite alle capacità rilasciate che non risultino assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera *b)*, per le quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la corrispondente capacità di trasporto sulle infrastrutture interconnesse a monte del punto di entrata della rete nazionale di gasdotti;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Milano, 16 novembre 2006

Il presidente: ORTIS

06A11191

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, rilasciata alla società «Audit Account S.r.l.», in Benevento.

Con decreto direttoriale 24 novembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 30 novembre 1982, modificato in data 6 aprile 1984, alla società «Audit Account S.r.l.», con sede legale in Benevento, iscritta presso il Registro delle imprese di Benevento, numero di iscrizione e codice fiscale n. 00606740629, è dichiarata sospesa a tempo indeterminato, fino all'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

06A11281

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Forbest»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1303 del 24 novembre 2006

Titolare A.I.C.: Valeas Ind. Chim. Farm. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vallisneri, 10 - 20133 Milano - Codice fiscale 04874990155.

Medicinale: FORBEST.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 036364014 - «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml varia in:

A.I.C. n. 036364014 - «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare bambini» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036364026 - «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml varia in:

A.I.C. n. 036364026 - «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare adulti» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036364038 - «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml varia in:

A.I.C. n. 036364038 - «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare adulti» 30 contenitori monodose 1 ml;

A.I.C. n. 036364040 - «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml varia in:

A.I.C. n. 036364040 - « 0,5 mg/ 1 ml soluzione da nebulizzare bambini» 30 contenitori monodose 1 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11182

Modificazione dell'autorizzazione all'immisione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oraxim»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1306 del 24 novembre 2006

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Codice fiscale 00408570489.

Medicinale: ORAXIM.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027002017 - «125mg compresse rivestite» 12 compresse (sospesa) varia in:

A.I.C. n. 027002017 - «125mg compresse rivestite con film» 12 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027002029 - «250mg compresse rivestite» 12 compresse varia in:

A.I.C. n. 027002029 - «250mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 027002031 - «500mg compresse rivestite» 6 compresse varia in:

A.I.C. n. 027002031 - «500mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

A.I.C. n. 027002106 - «500 mg compresse rivestite» 12 compresse (sospesa) varia in:

A.I.C. n. 027002106 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse (sospesa);

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11183

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quinazil»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1309 del 24 novembre 2006

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo L'Ema n. 7 - Loc. Ponte a Ema - Cap. 50015 - Bagno a Ripoli - Firenze - Codice fiscale 00408570489.

Medicinale: QUINAZIL.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 027225061 - «5mg/5m soluzione per infusione» 5 fiale;

A.I.C. n. 027225073 - «5mg/5m soluzione per infusione» 10 fiale (sospesa);

a:

A.I.C. n. 027225061 - «5mg/5m soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 027225073 - «5mg/5m soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale da 5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A11184

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxolo Almus»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1310 del 24 novembre 2006

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova - Italia, Codice fiscale 01575150998.

Medicinale: AMBROXOLO ALMUS.

Variazione A.I.C.: modifica del regime di fornitura (decreto legislativo n. 219/2006) - Escluso automedicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la «Modifica del regime di fornitura»:

da: RR-Medicinale soggetto a prescrizione medica;

a: SOP-Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035789015 - «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 035789027 - «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose da 10 ml;

A.I.C. n. 035789039 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11185

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido clavulanico Hexal».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1311 del 24 novembre 2006

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda via Paracelso, 16 - 20041 - Agrate Brianza - (Milano) Italia, codice fiscale 01312320680.

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO HEXAL.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione A.I.C/n. 782 del 4 luglio 2006, concernente l'autorizzazione del medicinale «AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO HEXAL», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 2006, è apportata la seguente modifica:

a pagina 21, 1ª colonna, il paragrafo «Eccipienti» è rettificato:

da: Magnesio stearato 12 mg; Aspartame 30 mg; Aroma limone-pesca-fragola 80 mg; Diossido di silicio precipitato 100 mg; Croscarmellosa sodica 20 mg; Cellulosa microcristallina 224,42 mg

a: Magnesio stearato 12 mg; Aspartame 30 mg; Aroma limone-pesca-fragola 80 mg; Diossido di silicio precipitato 100 mg; Croscarmellosa sodica 200 mg; Cellulosa microcristallina 224,42 mg

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036903019 - «875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1312 del 24 novembre 2006

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino) Italia, codice fiscale 00471770016.

Medicinale: ZIRTEC.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica dell'estratto della determinazione.

All'estratto della determinazione A.I.C./N n. 454 del 3 aprile 2006, concernente la modifica dell'autorizzazione del medicinale «ZIRTEC», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 2006, alla pagina 53, 1ª colonna, sono apportate le seguenti modifiche:

il paragrafo «Variazione A.I.C.» è rettificato:

da: modifica regime di fornitura:

modifica stampati;

a: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche:

modifica regime di fornitura;

modifica stampati;

il paragrafo «Estensione delle indicazioni terapeutiche» è rettificato:

da: relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026894016 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 026894028 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 026894030 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 026894042 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 026894067 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 026894081 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 026894093 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 75 ml

a: relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026894028 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 026894081 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11187

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido clavulanico Sandoz GMBH».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1313 del 24 novembre 2006

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH, con sede legale e domicilio in Biochemiestrasse 10, 6250 - Kundl (Austria).

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ GMBH.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione A.I.C/N n. 780 del 4 luglio 2006, concernente l'autorizzazione del medicinale «AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ GMBH», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n.169 del 22 luglio 2006, è apportata la seguente modifica:

a pagina 20, 1ª colonna, il paragrafo «Eccipienti» è rettificato:

da: Magnesio stearato 12 mg; Aspartame 30 mg; Aroma limone-pesca-fragola 80 mg; Diossido di silicio precipitato 100 mg; Croscarmellosa sodica 20 mg; Cellulosa microcristallina 224,42 mg

a: Magnesio stearato 12 mg; Aspartame 30 mg; Aroma limone-pesca-fragola 80 mg; Diossido di silicio precipitato 100 mg; Croscarmellosa sodica 200 mg; Cellulosa microcristallina 224,42 mg relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036767010 - «875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11188

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Avviso dell'istituzione presso la Camera arbitrale dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali

La Camera arbitrale per i contratti pubblici, con delibere del 5 ottobre 2006, 9 novembre e 20 novembre 2006, ha istituito l'elenco dei segretari dei collegi arbitrali, ai sensi dell'art. 242, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Sono iscritti nell'elenco i funzionari delle Pubbliche amministrazioni aventi titolo ad essere nominati segretari nei giudizi arbitrali in cui il presidente del collegio è nominato dalla Camera arbitrale.

In particolare sono legittimati a richiedere l'iscrizione all'elenco i funzionari: dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; delle Magistrature contabili e amministrative; delle Pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi e forniture, in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 242, comma 10, del decreto legislativo n. 163.

Le modalità di funzionamento dell'elenco e i modelli da utilizzare per la domanda di ammissione, sono pubblicati nel sito internet dell'Autorità http://www.autoritalavoripubblici.it, Comunicato del Presidente della Camera arbitrale n. 22 del 20 novembre 2006.

06A11315

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2415 del 20 settembre 2006 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Corixil"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2006).

Nell'estratto del provvedimento indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2006, alla pagina 28, seconda colonna, dove è scritto: «Specialità medicinale: *CORIIL.*», leggasi: «Specialità medicinale: *CORIXIL.*».

06A11325

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-289) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE